

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 gennaio 2024, n. 3

Revoca della DGR 296/2019 e approvazione delle nuove Linee Guida "Bonifica di siti contaminati" - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i..

OGGETTO: Revoca della DGR 296/2019 e approvazione delle nuove Linee Guida “Bonifica di siti contaminati” – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i..

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio di concerto con l’Assessore all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale del 30 marzo 2023 n. 1 concernente “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge Regionale del 30 marzo 2023 n. 2 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 31 marzo 2023, n. 91 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 31 marzo 2023, n. 92 concernente: “«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa».”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 aprile 2023 n. 132 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 aprile 2023 n. 133 “Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 12 maggio 2023 n. 163 con la quale è stato conferito all’ Ing. Wanda D’Ercole l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Ciclo dei Rifiuti”;

VISTO l’atto di organizzazione G11537 del 31 agosto 2023 con il quale è stata affidata la responsabilità dell’Area “Bonifica dei Siti Inquinati” al Dirigente Christian Barrella;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.M.12 febbraio 2015 n. 31, “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*” e successive modifiche, in particolare gli artt. 4, 5, e 6 che definiscono le funzioni amministrative in capo rispettivamente a Regione, Province e Comuni, nonché l’art. 17 che stabilisce gli adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23 recante “*Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche*” che, nelle more della revisione organica della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha apportato alla suddetta legge regionale specifiche modifiche per l’adeguamento del riparto delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati alle nuove procedure previste dal decreto stesso e, in particolare, sono stati modificati gli articoli 4, 5, 6 e sostituito l’articolo 17;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 concernente: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)”, per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche d’interesse regionale connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente, utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e alle ASL;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con determinazione G17625 del 5 dicembre 2014 ha approvato lo schema di convenzione con l’ARPA Lazio per la realizzazione e la gestione dell’Anagrafe Informatica dei Siti Contaminati, così come previsto dall’art. 251 del d.lgs. n. 152/2006, secondo i criteri delineati dalla D.G.R. 310/2013;

VISTA la D.G.R. n. 130 del 12 marzo 2019: “D.lgs. n. 152/2006. Art. 239, comma 3. Indirizzi per la redazione del Piano Regionale di gestione dell’inquinamento diffuso”;

VISTA la D.G.R. 296/2019 “*Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da*

D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.” così come modificata con D.G.R. 780/2019;

VISTE le modifiche al D.Lgs. 152/06, apportate dal Decreto Legge 77/2021 “Decreto Semplificazioni bis”, convertito dalla Legge 108 del 29 luglio 2021 in materia di bonifica dei siti contaminati;

VISTO il PNRR - Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Sub investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” (ID41)

RITENUTO necessario, alla luce delle intervenute modifiche alla normativa nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, aggiornare le Linee Guida approvate con DGR 296/2019, come modificata dalla DGR 780/2019;

CONSIDERATO CHE con Determinazione G06863 del 19/05/2023 è stato istituito il Tavolo Tecnico regionale per l'aggiornamento delle Linee Guida approvate con DGR 296/2019 "Bonifica dei Siti contaminati - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal DLGS 152/06 152, Parte Quarta, Titolo V e s.m.i." costituito da *Regione Lazio (Direzione Ciclo dei rifiuti e Direzione Ambiente), ARPA Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Rieti, Provincia di Viterbo, Esperti PNRR della Regione Lazio;*

CONSIDERATO CHE il Tavolo Tecnico regionale, ha condiviso le modifiche al documento tecnico e concluso l'aggiornamento delle Linee Guida approvate con DGR 296/2019, come modificata dalla D.G.R. 780/2019;

RITENUTO, quindi, di revocare la D.G.R. 296/2019 ed approvare il succitato documento tecnico aggiornato, completo della modulistica, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 197, c.2, del DLgs n.152/2006 e ss. mm., il quale prevede che le province, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia;

RITENUTO, pertanto, di approvare uno schema di convenzione tra Arpa Lazio e le Province sui cui territori insistono siti inquinati soggetti ad interventi di bonifica, per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio ad essi conseguenti previsti dagli artt. 242 e 248 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di revocare la D.G.R. 296/2019, come modificata dalla D.G.R. 780/2019, “*Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.”*;

2. di approvare

- il documento “*Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.Lgs. 3*

aprile 2006 n. 152, Parte IV Titolo V, e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i., e la relativa modulistica, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- lo schema di convenzione tra ARPA Lazio e le Province, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

Il Direttore della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti provvederà a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione delle nuove linee guida.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

ALLEGATO A

Bonifica di siti contaminati

Linee Guida

Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte IV Titolo V, e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i., a seguito delle modifiche apportate a livello nazionale dal D.lgs. 152/06 dal decreto-legge 77 del 2021, convertito in Legge n. 108/2021

INDICE

1	Premessa	3
2	Obiettivo	3
3	Procedura ordinaria (art. 242, D.lgs. 152/06).....	4
3.1	Comunicazioni/notificazioni di potenziale contaminazione.....	4
3.2	Individuazione del soggetto responsabile	4
3.3	Misure di prevenzione e Messa in Sicurezza d'emergenza (MISE)	5
3.4	Autocertificazione.....	5
3.5	Piano della Caratterizzazione	6
3.6	Analisi di rischio sito-specifica	6
3.7	Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente	7
3.8	Certificazione di avvenuta bonifica	7
4	Procedura per i siti di interesse nazionale (art. 252, D.lgs. 152/06)	7
4.1	Indagine preliminare	8
4.2	Piano di caratterizzazione sottoposto a comunicazione di inizio attività	8
4.3	Esiti del processo di caratterizzazione e dell'analisi di rischio	9
5	Procedure semplificate.....	9
5.1	Bonifica dei suoli - art. 242-bis, D.lgs. 152/06	9
5.2	Siti di ridotte dimensioni (art. 249, D.lgs. 152/06)	10
5.3	Punti vendita carburante (DM 31/2015)	11
6	Identificazione delle CSC di riferimento per il suolo insaturo	13
7	Approvazioni/autorizzazioni	13
8	Attività di controllo	13
9	Conferenze di servizi.....	14
10	Valori di fondo naturale e antropico	15
11	Inquinamento diffuso (art. 239, co. 3, D.lgs. 152/06)	16
12	Aree agricole (art. 241, D.lgs. 152/06).....	17
13	Interventi ed opere nei siti oggetto di procedimento ambientale (art. 242-ter, D.lgs. 152/06). 17	
14	Modalità di trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa e aggiornamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare	17
15	Oneri istruttori.....	18

1 Premessa

A livello nazionale, il riferimento normativo che disciplina la bonifica dei siti contaminati è il D.lgs. 152/06, in particolare la Parte IV Titolo V, per alcuni aspetti modificato dal decreto-legge 77 del 2021, convertito in Legge n. 108/2021.

Inoltre, i criteri per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (PV) sono individuati dal D.M. 31/15. Peraltro, ha trovato compimento la previsione di cui all'art. 241 del D.lgs. 152/06 con l'adozione del D.M. 46/19 relativo alle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle aree destinate all'attività agricola e all'allevamento.

Con le modifiche alla L.R. 27/98, apportate con la L.R. 23/06, è stata disposta la delega ai Comuni del Lazio di specifiche funzioni amministrative concernenti la convocazione delle conferenze di servizi nei procedimenti di bonifica dei siti inquinati.

L'Amministrazione competente e responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 (ovvero la Regione, per il solo caso della funzione amministrativa concernente l'approvazione dell'intervento di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali - ovvero il MASE, nel caso di SIN), convoca la conferenza di servizi secondo i modi e tempi stabiliti dalla normativa di settore.

La suddetta disposizione legislativa ha consentito di assicurare i principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti relativamente ai numerosi e complessi procedimenti di bonifica avviati nei comuni del Lazio.

Si avverte, comunque, l'esigenza di sviluppare ulteriormente il percorso avviato con la predetta legge regionale, stabilendo con le Amministrazioni provinciali e comunali interessate un'azione concertata e condivisa circa le funzioni di indirizzo e di coordinamento previste dalle linee guida, prevedendo da parte della Regione un supporto nei confronti dei Comuni cui sono trasferite con delega le funzioni.

2 Obiettivo

Il presente documento fornisce le linee guida ai soggetti obbligati e/o interessati e gli indirizzi applicativi alle Amministrazioni competenti su taluni aspetti procedurali del D.lgs. 152/06 e del D.M. 31/15, assicurando alle stesse, allo stesso tempo, il sostegno tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).

Tali forme di sostegno sono peraltro già previste dalla normativa vigente nel quadro delle competenze delle Province (oggi anche Città metropolitane) in materia di controlli, nelle forme specificate dall'art. 197, co. 2 del D.lgs. 152/06 in relazione al "controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti" di cui al comma 1 lett. a), nonché dall'art. 248, co. 1 e co. 2, del medesimo decreto.

Gli indirizzi sono inoltre volti ad assicurare a livello regionale il supporto dell'ARPA nelle conferenze di servizi convocate ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e così come previsto dall'art. 5, co. 3, della L.R. 23/06, attraverso le valutazioni tecniche di cui all'art. 17 della L. 241/90, nonché nell'elaborazione del Piano Regionale delle Bonifiche e successivi aggiornamenti, attesa la partecipazione attiva dell'Agenzia al tavolo tecnico del Sistema Nazionale di protezione dell'Ambiente per la definizione dei criteri di valutazione del rischio per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi di bonifica (rif. art. 199 c. 6, lett. a) D.lgs. 152/06) e l'implementazione dei dati occorrenti nell'Anagrafe dei siti contaminati. Il supporto delle Agenzie ambientali è inoltre previsto nell'ambito delle attività svolte dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) all'art. 3, co. 1, lett. e) della L. 132/2016.

Considerata l'articolazione e la complessità delle attività connesse alla approvazione, esecuzione e controllo dei progetti di bonifica, nel presente documento di indirizzo e coordinamento sono delineate le azioni di intervento dei diversi soggetti in relazione alle diverse fasi concettuali e temporali di realizzazione dei progetti di bonifica, nonché in merito alla compilazione e alla condivisione con gli Enti competenti della modulistica allegata alle presenti linee guida, definita nell'ambito dello sviluppo del sistema informativo per la gestione dei siti interessati da procedimento di bonifica (A.S.P.BON. Lazio – Anagrafe informatica dei Siti

sotto Procedimento di BONifica della Regione Lazio) in accordo all'art. 251 del D.lgs. 152/06 e alla Determina della Regione Lazio n. G17625 del 5/12/2014.

L'aspetto metodologico rilevante in questo contesto è dato dall'articolazione del percorso tecnico e amministrativo che, strutturato nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti di bonifica, consente di individuare le attività delegate alle Amministrazioni responsabili del procedimento amministrativo di bonifica, e quelle di competenza dell'Autorità di controllo; queste ultime eventualmente integrate dall'ARPA con sopralluoghi in campo e riscontri diretti (campionamento e analisi).

3 Procedura ordinaria (art. 242, D.lgs. 152/06)

3.1 Comunicazioni/notificazioni di potenziale contaminazione

Ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06, in caso di un evento di potenziale contaminazione, ovvero all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il responsabile dell'inquinamento ne dà tempestiva comunicazione, o comunque entro le 24 ore, trasmettendo il Modulo A agli Enti competenti in esso individuati, nelle modalità previste dall'art. 304, co. 2 del D.lgs. 152/06, attuando contestualmente le necessarie misure di prevenzione.

Ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. 152/06, fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'art. 242, il proprietario o gestore del sito non responsabile che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) deve darne comunicazione agli Enti utilizzando il Modulo A.

Ai sensi dell'art. 244, co. 1, del D.lgs. 152/06, le pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuino siti nei quali accertino superamenti delle CSC ne danno comunicazione agli Enti competenti in base allo schema riportato nel Modulo A.

In caso di superamento delle CSC, in relazione all'effettivo utilizzo del sito, che si manifesti nell'ambito della gestione dei materiali da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017, ancorché tali superamenti fossero ascrivibili a fenomeni di origini naturali, il soggetto interessato (proponente o produttore secondo le definizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 120/2017, ovvero altro soggetto secondo le previsioni di cui al D.lgs. 152/06) provvede, come previsto dall'art. 11 del D.P.R. 120/2017, alla comunicazione di segnalazione del superamento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 utilizzando il Modulo A.

In riferimento alla metodologia di identificazione delle CSC di riferimento da parte del soggetto interessato (responsabile o non responsabile) da includere nella notifica si rimanda al paragrafo 6.

3.2 Individuazione del soggetto responsabile

Ai sensi degli artt. 244, co. 2 e 245, co. 2 del D.lgs. 152/06, la Provincia o la Città metropolitana di Roma Capitale, una volta ricevute le comunicazioni di cui al paragrafo precedente, si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile, adottando i relativi provvedimenti di diffida, al fine di dar corso alle procedure stabilite dalla Parte Quarta Titolo V del citato D.lgs.

A tal fine, la Provincia può richiedere, ove ciò sia previsto da specifico accordo formale, distinto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. 152/06 per lo svolgimento dei controlli ex artt. 242 e 248 del D.lgs. 152/06, il supporto dell'ARPA, che si impegna a mettere a disposizione i propri laboratori e personale per le eventuali attività di campionamento e analisi che si ritenessero necessarie.

È comunque riconosciuta al proprietario del sito o ad altro soggetto interessato, anche non responsabile, la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

In ottemperanza all'art. 245 comma 2, il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione è interrotto qualora il soggetto non responsabile esegua volontariamente il piano della caratterizzazione nel termine di 6 mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'art. 252 comma 4.

Nei casi in cui il responsabile non sia individuato oppure, ad avvenuta diffida, il soggetto individuato come responsabile o il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provveda, gli interventi necessari ai sensi della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/06 sono adottati dall'Amministrazione comunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 250 del medesimo decreto legislativo.

Il Comune potrà richiedere il supporto tecnico dell'ARPA Lazio, per definire le modalità d'intervento ed i relativi costi (Quadro Tecnico Economico).

3.3 Misure di prevenzione e Messa in Sicurezza d'emergenza (MISE)

In seguito alla comunicazione di potenziale contaminazione di cui al punto 3.1, l'ARPA comunica al soggetto che ha effettuato la notifica, e agli ulteriori Enti destinatari della stessa, la registrazione del sito nella Banca Dati dell'anagrafe informatica dei siti interessati da procedimento di bonifica e contestualmente fornisce indicazione del codice identificativo e della Denominazione del sito; il codice identificativo, attribuito in maniera univoca, identificherà il sito per tutto l'iter amministrativo. In tal senso, tutte le informazioni e comunicazioni relative al procedimento (ivi inclusa documentazione progettuale e relativi allegati) dovranno fare esplicito riferimento al codice ed alla denominazione di registrazione nella Banca Dati dell'anagrafe informatica.

Nel caso in cui si verifichino condizioni di emergenza, il responsabile attua, contestualmente alle misure di prevenzione, le misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE), atte a contenere la diffusione delle sorgenti di contaminazione primarie e a rimuoverle.

Il proprietario/gestore dell'area non responsabile è tenuto comunque ad attuare nelle suddette condizioni di emergenza le misure di prevenzione, finalizzate a contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia sotto il profilo sanitario o per l'ambiente, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.

Attuati gli interventi sopracitati, il soggetto obbligato o il proprietario/gestore dell'area non responsabile che abbia deciso di intervenire, svolge un'indagine preliminare nelle zone interessate, sui parametri ritenuti oggetto dell'inquinamento.

La descrizione delle misure di prevenzione e delle eventuali misure di messa in sicurezza attuate nonché i risultati delle indagini preliminari svolte sono comunicati dal responsabile o dal proprietario/gestore non responsabile inviando il Modulo B agli Enti definiti nello stesso, entro 48 ore dall'avvenuta comunicazione di cui al punto 3.1. Insieme al Modulo B devono essere inoltre trasmessi gli esiti analitici delle indagini condotte, una planimetria dell'area interessata dalla potenziale contaminazione, l'estratto della mappa catastale di riferimento e una relazione di sintesi sulle attività effettuate.

3.4 Autocertificazione

Caso C<CSC. Nel caso in cui i risultati delle indagini preliminari, anche a seguito delle attività di MISE, accertino il non superamento delle CSC, il soggetto obbligato o il proprietario/gestore dell'area non responsabile provvede al ripristino dell'area, dandone notizia agli Enti competenti con un'apposita autocertificazione, redatta secondo lo schema del Modulo F. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte, anche a campione, dall'Autorità competente individuata nella Provincia (ex artt. 197, 242, co. 12 e 248, D.lgs. 152/06), nei successivi 15 giorni.

L'ARPA effettua le attività e i campionamenti finalizzati alla verifica dell'autocertificazione di mancata necessità di bonifica, su richiesta dell'Amministrazione competente per il controllo.

Le verifiche da parte dell'Agenzia dovranno essere condotte possibilmente nelle medesime modalità di svolgimento delle indagini preliminari, a riguardo, qualora ritenuto necessario il responsabile dell'inquinamento o il soggetto interessato non responsabile è tenuto a mettere a disposizione dell'ARPA gli apprestamenti tecnici per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli occorrenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, co. 3 del D.lgs. 152/06, dandone comunicazione entro 15 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione.

Nel caso gli esiti delle eventuali indagini di verifica e controllo da parte dell'ARPA diano esito positivo, la chiusura del procedimento si perfeziona con una attestazione da parte della Provincia o Città metropolitana. A tal fine la Provincia o la Città metropolitana invia agli Enti competenti, nonché al soggetto obbligato/interessato il Modulo G compilato in tutte le sue parti.

Qualora operativamente possibile, l'Agenzia potrà effettuare i controlli e le verifiche di campo già in fase di indagine preliminare.

Laddove, viceversa, a seguito di tali verifiche si rilevino dei superamenti delle CSC il soggetto obbligato o interessato dovrà procedere agli ulteriori adempimenti come da successivo punto 3.5 o ai sensi delle procedure semplificate.

3.5 Piano della Caratterizzazione

Caso C>CSC. Qualora le indagini preliminari accertino l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento o il non responsabile che abbia deciso di intervenire ne dà comunicazione agli Enti competenti tramite il Modulo B sopracitato, indicando altresì la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 240, comma 1 lettera b, "...nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati".

A riguardo, le procedure tecniche ed amministrative volte all'attribuzione delle eccedenze riscontrate nelle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee a cause naturali o a inquinamento antropico diffuso sono disciplinate dal paragrafo 10 delle presenti linee guida.

Nei 30 giorni successivi alla comunicazione effettuata tramite presentazione del modulo B, il soggetto obbligato o il non responsabile che abbia deciso di intervenire presenta al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'ARPA il Piano di caratterizzazione del sito. Nell'ambito delle attività di caratterizzazione, il soggetto procedente, qualora sostenga che le eccedenze riscontrate durante l'indagine preliminare siano da attribuire a VFN o VFA, è tenuto svolgere campionamenti, ove tecnicamente possibile, in aree non interessate dall'evento potenzialmente contaminate poste all'esterno del sedime del sito e non soggette a potenziale contaminazione. A tal fine, le caratteristiche dei punti di prelievo devono corrispondere, per quanto possibile, a quelle ubicate nel sito oggetto di procedimento.

L'Autorità competente responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, acquisita la documentazione, convoca la conferenza di servizi secondo i modi e tempi stabiliti dalla normativa di settore ai fini dell'autorizzazione del piano.

3.6 Analisi di rischio sito-specifica

Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di caratterizzazione in conferenza di servizi, il soggetto obbligato o il soggetto non responsabile ma che intende procedere con la bonifica del sito presenta agli Enti competenti i risultati della caratterizzazione svolta, tramite il Modulo C, e la documentazione tecnica relativa all'Analisi di rischio sito-specifica (AdR), tramite il Modulo D, completa del modello concettuale definitivo del sito, elaborato nelle forme di cui all'Allegato 2 alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06.

La conformità delle indagini ambientali, condotte nell'ambito dell'esecuzione del Piano di caratterizzazione approvato, è accertata dalla Provincia che si avvale del supporto tecnico dell'ARPA.

L'Autorità competente responsabile del procedimento amministrativo di bonifica convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del documento di analisi di rischio sito-specifica.

I risultati dell'AdR possono essere verificati tramite dati di campo, da acquisire mediante campionamento e analisi del soil-gas e/o aria ambiente e/o camera di flusso.

Caso C<CSR. Nel caso in cui gli esiti dell'Analisi di rischio sito-specifica dimostrino che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori alle CSR stimate, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi di rischio sito-specifica dichiara concluso positivamente il procedimento, riservandosi la possibilità di prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito, per verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata.

Eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito dell'analisi di rischio sito specifica, così come le condizioni che rendono accettabile il rischio evidenziate nello studio approvato, sono riportati, a cura del Comune, nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Ove sia prescritta l'esecuzione di un piano di monitoraggio, il soggetto responsabile entro 60 giorni dall'approvazione dell'Analisi di rischio sito-specifica, invia al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'ARPA un piano di monitoraggio, nel quale sono individuati almeno i parametri da sottoporre a controllo e la frequenza e la durata del monitoraggio.

L'Autorità competente responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, sentita la Provincia, che a sua volta è coadiuvata dall'ARPA territorialmente competente ai sensi dell'art. 197 e dell'art. 248 del D.lgs. 152/06, approva il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

A conclusione delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica gli esiti delle attività svolte agli Enti competenti, tramite una relazione tecnica riassuntiva.

Sia nel caso di non superamento delle CSR che a conclusione positiva dell'attività di monitoraggio, l'Amministrazione responsabile del procedimento di bonifica dichiara concluso positivamente il procedimento tramite atto ufficiale nonché attraverso la compilazione del Modulo G.

3.7 Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente

Caso C>CSR. Nel caso in cui gli esiti dell'analisi di rischio sito-specifica (o delle attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo 3.6)) evidenzino il superamento delle CSR., il soggetto obbligato o interessato, nei successivi 6 mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica, sottopone al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'ARPA, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa (MISO) o permanente (MISP) e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale.

L'Autorità competente responsabile del procedimento amministrativo di bonifica convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di bonifica/MISO/MISP. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in favore del Responsabile del procedimento in misura non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento.

3.8 Certificazione di avvenuta bonifica

In seguito all'ultimazione degli interventi approvati, il soggetto obbligato o interessato trasmette gli esiti delle attività svolte agli Enti competenti, e richiede il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale utilizzando il Modulo E.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs.152/06, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Nel caso di progetto unitario su suolo e falda, la certificazione di avvenuta bonifica può essere rilasciata limitatamente al suolo, anche in relazione alle singole aree catastalmente individuate, a condizione che le contaminazioni residue ancora presenti nelle acque sotterranee non comportino un rischio per i fruitori dell'area, e che non comporti una modifica del modello concettuale del sito.

Pertanto, la medesima procedura si applica nel caso di certificazione di avvenuta bonifica, qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda secondo i dettami e le previsioni di cui al comma 7-bis art. 242 e comma 2-bis art. 248 del D.lgs. 152/06.

In caso di interventi oggetto di finanziamento, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, nonché di quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale.

4 Procedura per i siti di interesse nazionale (art. 252, D.lgs. 152/06)

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3, per i siti ricadenti nella perimetrazione di "sito di interesse nazionale" di cui all'art. 252 del D.lgs. 152/06 si applica quanto di seguito specificato.

In linea generale nell'ambito dei procedimenti di caratterizzazione e bonifica relativi a siti di interesse nazionale si deve tenere conto delle modalità di avvio dell'istanza per l'attivazione delle varie fasi dell'iter procedurale definite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE").

È necessario, inoltre, che i documenti tecnici elaborati dai soggetti obbligati/interessati, per i siti ricadenti nella perimetrazione di "Siti di interesse nazionale", siano conformi ai regolamenti e/o protocolli operativi di riferimento elaborati per gli stessi.

4.1 Indagine preliminare

Ai sensi del comma 4-bis art. 252 del D.lgs. 152/06 lo stato di potenziale contaminazione di sito collocato all'interno di un SIN può essere accertato dal soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato mediante la predisposizione di un Piano di indagini preliminari che tiene conto delle diverse matrici ambientali. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'ARPA che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni, dalla richiesta del proponente, stabilendo al contempo eventuali indicazioni di carattere prescrittivo. Nel caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'ARPA il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su richiesta del proponente o dell'Autorità competente.

Il soggetto proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività di indagine trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE), alla Regione, al Comune, alla Provincia e all'ARPA il piano validato comprensivo della data di inizio delle operazioni.

Qualora l'indagine preliminare, accerti l'avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro si applica la procedura prevista dagli articoli 242 e 245 del D.lgs. 152/06. In tale circostanza il soggetto interessato procede alla trasmissione dei Moduli A e B, a cui farà seguito il Modulo C a valle della conduzione delle attività di caratterizzazione di cui al successivo paragrafo 4.2.

Al ricevimento della modulistica sopracitata L'ARPA comunica al soggetto che ha effettuato la notifica, e agli ulteriori Enti destinatari della stessa, la registrazione del sito nella Banca Dati dell'anagrafe informatica dei siti interessati da procedimento di bonifica e contestualmente fornisce indicazione del codice identificativo e della Denominazione del sito; il codice identificativo, attribuito in maniera univoca, indenterà il sito per tutto l'iter amministrativo.

Nell'ambito dello svolgimento degli accertamenti che hanno evidenziato il mancato rispetto delle CSC è fatta comunque salva la facoltà del soggetto interessato non responsabile della potenziale contaminazione di dimostrare che dette eccedenze possano essere attribuibili a cause naturali o a fonti di inquinamento antropico diffuso, nel rispetto delle indicazioni riportate dall'art. 242 comma 13 ter del D.lgs. 152/06. A riguardo le procedure tecniche ed amministrative previste per l'attribuzione delle eccedenze riscontrate a VFN o a VFA sono meglio dettagliate al paragrafo 10 della presente linea guida.

Nel caso in cui i risultati delle indagini preliminari accertino il non superamento delle CSC, il soggetto obbligato/interessato o il proprietario/gestore dell'area non responsabile provvede al ripristino della stessa, dandone notizia agli Enti competenti con un'apposita autocertificazione, redatta secondo lo schema del Modulo F. L'autocertificazione, trasmessa entro 90 giorni dalla data di avvio delle indagini, conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte, anche a campione, dall'Autorità competente individuata nella Provincia (ex artt. 197, 242, co. 12 e 248, D.lgs. 152/06), nei successivi 90 giorni.

Qualora operativamente possibile, l'Agenzia potrà effettuare i controlli e le verifiche di campo già in fase di indagine preliminare.

4.2 Piano di caratterizzazione sottoposto a comunicazione di inizio attività

Ai sensi del comma 4 art. 252 del D.lgs. 152/06 il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività, a condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies dell'art. 252. Nel qual caso la trasmissione avviene utilizzando il Modulo C. Nelle more che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica adotti le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività, si seguono le procedure di cui al paragrafo 3.5.

4.3 Esiti del processo di caratterizzazione e dell'analisi di rischio

Ai sensi del comma 4-ter art. 252 del D.lgs. 152 il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato può presentare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. La trasmissione avviene con l'utilizzo del Modulo C e del Modulo D.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore alle CSR, il MASE, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui all'art. 252 comma 4 del D.lgs. 152/06 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7 del citato Decreto legislativo. Sulla base delle risultanze istruttorie, il MASE può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.

5 Procedure semplificate

5.1 Bonifica dei suoli - art. 242-bis, D.lgs. 152/06

Fermo restando quanto stabilito ai punti 3.1, 3.2, 3.3 delle presenti Linee Guida, nel caso in cui il soggetto obbligato o interessato sia intenzionato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo che riportino le concentrazioni misurate al di sotto delle CSC di riferimento, è prevista l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 242-bis del D.lgs. 152/06. La procedura è applicabile a siti di qualsiasi dimensione e complessità.

A tal fine, il soggetto interessato, sulla base dei dati relativi allo stato di contaminazione del sito, invia all'Autorità competente il progetto di bonifica dei suoli elaborato, completo del cronoprogramma di svolgimento dei lavori e della proposta di collaudo.

Con la condivisione della proposta di collaudo prevista nel progetto di bonifica, l'Ente preposto potrà intervenire in campo per effettuare i dovuti controlli.

Insieme al progetto di bonifica, il soggetto obbligato trasmette inoltre i risultati delle indagini svolte agli Enti competenti tramite il Modulo C, nel quale andrà specificata l'intenzione di avvalersi dell'art. 242bis, compilando l'apposita sezione. Il crono-programma deve precisare gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda, e la proposta di collaudo.

Come indicato nel comma 1. dell'art. 242-bis, la caratterizzazione e il progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione in conferenza di servizi; le attività di bonifica sono sottoposte a controllo per la verifica del conseguimento dei valori di CSC nei suoli per la specifica destinazione d'uso.

A tal fine, il progetto di bonifica dovrà contenere, oltre al cronoprogramma dei lavori di bonifica, anche la proposta di collaudo.

La procedura di approvazione mediante conferenza di servizi è invece prevista per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica (cfr. art. 242-bis comma 2). A tal fine, l'interessato presenta all'Autorità competente gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività.

A seguito della presentazione degli atti di cui al punto precedente, l'Autorità responsabile del procedimento amministrativo di bonifica convoca entro i successivi trenta giorni la conferenza di servizi e, entro 90 giorni, adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto obbligato o interessato comunica all'Amministrazione titolare del procedimento e all'ARPA la data di avvio degli interventi di bonifica, che devono concludersi nei successivi 18 mesi (salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi). Decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 e 252 del D.lgs. 152/06.

Se il progetto di bonifica riguarda un sito di estensione superiore a 15.000 m², può essere attuato in non più di 3 fasi, ognuna soggetta al termine di esecuzione di 18 mesi.

Se il progetto di bonifica riguarda un sito di estensione superiore a 400.000 m², il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma annesso al progetto stesso, che deve essere concordato con l'autorità competente.

Ultimati gli interventi di bonifica, il soggetto obbligato o interessato trasmette all'Autorità responsabile del procedimento amministrativo di bonifica e agli Enti competenti gli esiti delle attività svolte mediante il Modulo E corredato dal piano di caratterizzazione/collaudo al fine di verificare il conseguimento delle CSC per la matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato in conferenza di servizi entro i successivi quarantacinque giorni, convocata dall'Autorità responsabile del procedimento amministrativo di bonifica.

L'esecuzione del piano è effettuata in contraddittorio con ARPA, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'Autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte di ARPA, che conferma il conseguimento dei valori di CSC dei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.

Se i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrano che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l'ARPA comunica le difformità riscontrate all'Autorità competente e al soggetto interessato, il quale entro i successivi 45 giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito secondo le procedure di cui agli articoli 242 e 245 del D.lgs. 152/06.

Gli oneri relativi ai controlli svolti nell'ambito dell'esecuzione del piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto proponente, nel rispetto dell'art. 2, co. 3 del D.lgs. 152/06.

5.2 Siti di ridotte dimensioni (art. 249, D.lgs. 152/06)

Fermo restando quanto stabilito ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 delle presenti Linee Guida, la procedura semplificata di cui all'art. 249 e all'Allegato 4, Parte Quarta, Titolo V, del D.lgs. 152/06 si basa sulla semplificazione delle procedure amministrative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle CSC per i siti di ridotte dimensioni oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore ai 1000 m².

Si distinguono tre casi, in funzione della matrice ambientale interessata dalla potenziale contaminazione e dell'efficacia degli interventi di MISE.

Caso 1. Qualora gli interventi di MISE riportino le concentrazioni al di sotto delle CSC, la documentazione riguardante i siti di ridotte dimensioni oggetto di procedura semplificata è aggiornata entro 30 giorni da parte del soggetto obbligato da una Relazione Tecnica descrittiva degli interventi effettuati da una autocertificazione di mancata necessità di bonifica attestante l'avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, redatta secondo lo schema riportato nel Modulo F.

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte dall'Autorità competente nei successivi 15 giorni. Qualora dette attività di verifica diano esito positivo, la conclusione del procedimento amministrativo di bonifica sarà perfezionato da parte della Provincia mediante la trasmissione agli Enti competenti ed al soggetto interessato di una attestazione di mancata necessità di intervento redatta secondo lo schema riportato nel Modulo G.

Qualora, a seguito del superamento dei valori soglia di contaminazione (CSC), oltre agli interventi messi in sicurezza d'emergenza, siano necessari opportuni interventi di messa in sicurezza d'urgenza (quali la movimentazione e asportazione di terreno), come previsto dall'Allegato 4 al Titolo V Parte IV D.lgs. 152/06, *“tali attività possono essere sostitutive degli interventi di bonifica qualora si dimostri che tramite gli interventi effettuati non sussista più il superamento delle CSC.”* In tale circostanza dovranno pertanto essere previste *“attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute pubblica.”* conformemente a quanto previsto dall'Allegato 3 al Titolo V Parte IV D.lgs. 152/06. In questa fattispecie il procedimento potrà concludersi ricorrendo all'autocertificazione di mancata necessità di bonifica a condizione che l'autorità di controllo possa operare

un accertamento specifico sul raggiungimento delle CSC di riferimento. Il soggetto interessato, entro 30 giorni dalla data di notifica di potenziale contaminazione, presenterà l'autocertificazione attestante il ripristino della situazione antecedente il superamento, redatta secondo lo schema riportato nel Modulo F, a cui sarà allegata la Relazione Tecnica descrittiva degli interventi effettuati ed il piano di collaudo completo di cronoprogramma per consentire la verifica ed il controllo da parte dell'autorità competente. L'esecuzione del controllo, e la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti da parte dell'ARPA concludono il procedimento.

Gli oneri relativi all'esecuzione dei controlli previsti dal piano di collaudo e della relativa validazione sono a carico del soggetto proponente, nel rispetto dell'art. 2, co. 3 del D.lgs. 152/06.

Caso 2. Qualora gli interventi di MISE non siano tali da ricondurre i valori delle concentrazioni delle sostanze contaminanti al di sotto delle CSC, sono necessari interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente. In particolare, nel caso di superamenti delle CSC nella matrice suolo, il soggetto responsabile può scegliere tra due percorsi alternativi:

1. bonifica/MISO/MISP alle CSC;
2. bonifica/MISO/MISP alle CSR.

Caso 3. Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvederà alla presentazione alle Autorità competenti di un unico progetto di bonifica alle CSR.

Sia nel caso 2 che nel caso 3, il progetto unico di bonifica o messa in sicurezza deve contenere:

- ✓ le eventuali misure di prevenzione/ MISE adottate o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente (Modulo B);
- ✓ la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione (Modulo C);
- ✓ la descrizione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza da attuare;
- ✓ nel caso di bonifica alle CSR, i risultati dell'analisi di rischio sito-specifica (Modulo D).

Il progetto, nonché la modulistica sopracitata, sono trasmessi dal soggetto obbligato/interessato a Regione Lazio, Provincia, Comune, ARPA e Prefetto.

Sia nel caso 2 che nel caso 3, l'esecuzione degli interventi di bonifica è subordinata all'approvazione del progetto in conferenza di servizi, convocata dall'Autorità responsabile del procedimento amministrativo di bonifica.

Il soggetto obbligato o interessato trasmette agli Enti competenti gli esiti delle attività di bonifica/MISO/MISP svolte e richiede il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale utilizzando il Modulo E.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA.

Nel caso in cui, invece, gli esiti dell'Analisi di rischio sito-specifica dimostrino che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori alle CSR stimate, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento dell'Analisi di rischio sito-specifica dichiara concluso positivamente il procedimento, riservandosi la possibilità di prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito così come disciplinato al paragrafo 3.6.

5.3 Punti vendita carburante (DM 31/2015)

Fermo restando quanto stabilito al punto 3.2 delle presenti Linee Guida, i criteri per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (PV) con area inferiore a 5000 m² sono individuati dal D.M. 31/2015. Il regime speciale si applica anche:

1. alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del D.M. (7.04.2015);
2. alla dismissione di punti vendita carburante;
3. ai punti vendita carburante con area di sedime inferiore a 1000 m².

Il superamento, anche per un solo parametro, delle CSC di riferimento deve essere comunicato dal soggetto responsabile o dal gestore/proprietario del sito non responsabile agli Enti competenti utilizzando il Modulo A. Devono inoltre essere individuate e attuate le misure di prevenzione/MISE necessarie a prevenire, impedire ed eliminare la diffusione delle sostanze inquinanti e queste devono essere comunicate dal responsabile o dal proprietario/gestore non responsabile agli Enti competenti tramite il Modulo B.

In seguito alla notifica di potenziale contaminazione, ARPA comunica al soggetto che ha effettuato la notifica, e agli ulteriori Enti destinatari della stessa, la registrazione del sito nella Banca Dati dell'anagrafe informatica dei siti interessati da procedimento di bonifica e contestualmente fornisce indicazione del codice identificativo e della denominazione del sito; il codice identificativo, attribuito in maniera univoca, identificherà il sito per tutto l'iter amministrativo.

Se gli interventi di prevenzione/MISE riportano le concentrazioni dei contaminanti al di sotto delle CSC, il soggetto interessato invia apposita comunicazione agli Enti competenti entro 60 giorni, utilizzando il Modulo F. La comunicazione è corredata da una relazione tecnica che descrive gli interventi effettuati e da una autocertificazione di mancata necessità di bonifica, attestante l'avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento.

La comunicazione trasmessa dal soggetto interessato conclude il procedimento, fermo restando la possibilità in capo a Provincia e ARPA, di svolgere nei successivi 60 giorni i controlli e le verifiche di competenza. I costi per le stesse verifiche sono posti a carico del soggetto proponente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, co. 3 del D.lgs. 152/06.

Qualora, a seguito dell'individuazione di una situazione di inquinamento possibile o in atto vengano effettuati speciali interventi di prevenzione mirati a impedire ed eliminare la diffusione di sostanze contaminanti al suolo e alle acque sotterranee, concernenti nella rimozione di sorgenti inquinanti primarie e secondarie, quali la movimentazione o l'asportazione di terreno, che riportino le concentrazioni dei contaminanti al di sotto delle CSC il soggetto interessato potrà procedere alla presentazione dell'istanza di autocertificazione di mancata necessità di bonifica nelle forme e nei modi descritti al punto precedente, allegando alla stessa una relazione tecnica descrittiva delle attività condotte, comprensiva di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate al fine di dimostrare che il materiale rimosso, per tipologia e quantità sia limitato a quanto strettamente necessario.

La comunicazione trasmessa dal soggetto interessato, anche in tale circostanza conclude il procedimento amministrativo di bonifica, fermo restando la possibilità in capo a Provincia e ARPA, di svolgere nei successivi 60 giorni i controlli e le verifiche di competenza. A tal proposito, considerato che detti speciali interventi di prevenzione hanno previsto anche la movimentazione della sorgente secondaria di contaminazione, è fatta salva, qualora ritenuto necessario la facoltà dell'Autorità competente per il controllo di richiedere al soggetto interessato un piano di collaudo completo di cronoprogramma per le eventuali verifiche di competenza.

Gli oneri relativi all'esecuzione delle citate verifiche sono posti a carico del soggetto proponente, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 2, co. 3 del D.lgs. 152/06.

Nel caso in cui, a valle dello svolgimento delle misure sopra descritte vengano confermati i superamenti delle CSC, oltre alle misure di prevenzione/MISE, il soggetto obbligato o interessato deve effettuare uno dei seguenti interventi:

1. bonifica alle CSC, senza effettuare l'analisi di rischio;
2. bonifica o messa in sicurezza con riduzione dei valori di concentrazione del sito alle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

In entrambi i casi, il soggetto obbligato o interessato deve presentare agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo un unico progetto di bonifica o messa in sicurezza che contenga:

- ✓ le misure di prevenzione/MISE adottate o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente (Modulo B);

- ✓ la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata nel sito a seguito della caratterizzazione (Modulo C);
- ✓ la descrizione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza da attuare
- ✓ nel caso di bonifica alle CSR, l'elaborato di analisi di rischio sito-specifica (Modulo D).

Il progetto è approvato dall'Autorità competente in conferenza di servizi. In seguito all'ultimazione degli interventi approvati, il soggetto obbligato o interessato trasmette agli Enti competenti gli esiti delle attività svolte e richiede il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale utilizzando il Modulo E.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA.

Nel caso in cui, invece, gli esiti dell'Analisi di rischio sito-specifica dimostrino che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori alle CSR stimate, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento dell'Analisi di rischio sito-specifica dichiara concluso positivamente il procedimento, riservandosi la possibilità di prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio.

6 Identificazione delle CSC di riferimento per il suolo insaturo

Il Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 identifica le concentrazioni soglia di contaminazione per il suolo e sottosuolo nella Tabella 1 dell'Allegato 5. Essa distingue i siti a seconda che la loro destinazione d'uso sia *"verde pubblico, privato e residenziale"* (Colonna A) o *"commerciale e industriale"* (Colonna B). All'atto della notifica di potenziale contaminazione di cui all'art. 242 il soggetto interessato (responsabile o non responsabile) chiede al Comune territorialmente competente di produrre idonea certificazione di destinazione urbanistica e le CSC di riferimento. Qualora la destinazione d'uso del sito non coincida con l'utilizzo effettivo dello stesso, ovvero nel caso in cui dal certificato di destinazione urbanistica non fosse possibile operare una sovrapposizione immediata con le previsioni di cui alla Tabella 1 All. 5 Titolo V Parte IV D.lgs. 152/06, lo stesso Comune indica, ai fini di una corretta prosecuzione dell'iter, la Colonna specifica (Colonna A o Colonna B) a cui far riferimento per assoggettare le concentrazioni delle sostanze potenzialmente contaminati ricercate.

7 Approvazioni/autorizzazioni

Le approvazioni e le autorizzazioni degli elaborati progettuali oggetto di conferenza di servizi, comprese quelle relative al piano di monitoraggio, sono emesse con determinazione dirigenziale dall'Autorità competente.

Per l'approvazione del piano di monitoraggio, l'Autorità competente, acquisito il parere della Provincia, coadiuvata dall'ARPA, emette i provvedimenti di competenza.

Per i procedimenti che riguardano siti inclusi nei SIN, la titolarità del procedimento amministrativo di bonifica è demandata al MASE, che emette i relativi provvedimenti di competenza.

La certificazione relativa al completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza operativa e/o messa in sicurezza permanente è emessa dalla Provincia, sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA (art. 248, co. 2 e co. 2-bis D.lgs. 152/06) ed è trasmessa al Comune, alla Regione, all'ARPA e al Prefetto, nonché al MASE nel caso di SIN. La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie previste dall'art. 242, co. 7 del D.lgs. 152/06.

8 Attività di controllo

Ai sensi dell'art. 197, co.1, lett. a, del D.lgs. 152/06, in attuazione dell'art. 19 del D.lgs. 267/00, le attività di controllo nell'ambito dei procedimenti di bonifica sono di competenza della Provincia o di Città metropolitana.

Il supporto tecnico e la collaborazione dell'ARPA, prevista dagli articoli 242, 248, co. 1 e co. 2, vengono regolati ai sensi del co. 2 dell'art. 197, attraverso la sottoscrizione di una convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato B alla D.G.R. di approvazione delle presenti linee guida.

Le Convenzioni tra l'ARPA e le Province previste dall'art. 197 del D.lgs. 152/06 possono avere ad oggetto esclusivamente attività di dettaglio tecnico e sono volte a consentire all'Amministrazione provinciale l'adempimento delle proprie competenze.

In tale contesto, l'ARPA Lazio può svolgere sia attività istruttorie, attraverso la disamina tecnica di dati e informazioni ambientali nonché di elaborati progettuali, sia attività di campo, attraverso la realizzazione di sopralluoghi e riscontri diretti (campionamento e analisi).

A tal proposito, è necessario che il soggetto interessato consenta l'accesso alle aree di cui ha disponibilità e favorisca le attività di controllo di cui al presente paragrafo, in modo tale che le Pubbliche Autorità possano svolgere i dovuti controlli secondo quanto stabilito dalla normativa ambientale.

In particolare, con riferimento a quanto previsto alla Parte Quarta del Titolo V del D.lgs. 152/06, le attività di controllo, sia nell'ambito della procedura ordinaria di bonifica che di quelle semplificate, in generale includono:

- controlli su quanto dichiarato dai soggetti obbligati nelle autocertificazioni di cui al punto 3.4 delle Linee Guida;
- controlli sull'efficacia delle misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- controlli in fase di caratterizzazione, finalizzati a verificare le modalità di svolgimento delle indagini da parte del soggetto obbligato e la loro rispondenza agli elaborati progettuali approvati dagli Enti competenti nonché a validare gli esiti delle indagini svolte dal soggetto obbligato mediante campionamento in contraddittorio e analisi dei campioni raccolti da parte dei laboratori dell'ARPA;
- controlli in fase di bonifica, finalizzati alla verifica dell'efficacia degli interventi attuati e all'accertamento della loro rispondenza al progetto approvato, nonché sul rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi;
- controlli in fase di monitoraggio, in particolare durante o dopo l'elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica nonché in seguito agli interventi di bonifica/MISO/MISP;
- controlli durante le operazioni di collaudo in relazione al progetto approvato, finalizzati a verificare l'avvenuto ripristino dell'area alle condizioni antecedenti l'evento di contaminazione e il raggiungimento degli obiettivi di bonifica progettuali.

9 Conferenze di servizi

La conferenza di servizi è convocata dall'Autorità competente ai sensi della L. 241/90 secondo le modalità di cui agli artt. 14 e ss. ss., privilegiando, ove possibile, la modalità asincrona di cui all'art 14-bis.

Alla conferenza di servizi, l'Autorità competente convoca le Amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e/o nel progetto da approvare.

Ogni Amministrazione convocata rende la propria determinazione di competenza in relazione a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, previsti dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90, l'ARPA Lazio esprime le proprie valutazioni tecniche in merito agli elaborati oggetto della conferenza di servizi e le rimette all'Autorità titolare del procedimento amministrativo di bonifica.

In particolare, l'ARPA Lazio esprime la propria valutazione tecnica sui seguenti elaborati progettuali:

- piano di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica/MISO/MISP nel caso di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06;
- piano di caratterizzazione/collaudo a seguito degli interventi di bonifica dei suoli alle CSC, nel caso di procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis del D.lgs. 152/06;
- progetto unico di bonifica contenente i risultati della caratterizzazione ed eventualmente dell'analisi di rischio, nel caso di procedura semplificata ai sensi dell'art. 249 del D.lgs. 152/06 e del D.M. 31/15.

L'ARPA può inoltre fornire supporto tecnico-scientifico alle Province in merito agli elaborati oggetto della conferenza. Tale supporto è volto al completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dalle Amministrazioni provinciali, nonché al perfezionamento, da un punto di vista strettamente tecnico, del parere di competenza che la stessa Amministrazione è tenuta a rendere in sede di conferenza di servizi. Il supporto tecnico e la collaborazione dell'ARPA vengono regolati attraverso la sottoscrizione di una convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato B alla D.G.R. di approvazione delle presenti linee guida.

In caso di conferenza simultanea sincrona, il personale dell'Arpa, compatibilmente con gli impegni istituzionali e di servizio, partecipa o comunque garantisce il supporto tecnico. In sede di conferenza, l'Arpa provvede ad illustrare i risultati dell'istruttoria tecnica condotta, evidenziando le eventuali criticità riscontrate.

Nell'ambito dei procedimenti di bonifica ordinari in aree con presenza di inquinamento diffuso partecipa alla conferenza di servizi anche l'ASL territorialmente competente.

10 Valori di fondo naturale e antropico

Nel caso di superamento delle CSC di riferimento per fenomeni di origine naturale ed antropica, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni dei parametri non conformi vengano assunte pari al valore di fondo naturale o antropico (VFN/VFA).

Nel caso in cui il valore di fondo non sia stato ancora definito, il soggetto obbligato o interessato proprietario/gestore del sito predispone un piano di indagine finalizzato a definire i valori di fondo da assumere per i terreni e/o per le acque sotterranee, nel quale è documentata e scientificamente motivata la compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idro-geologiche ed antropiche presenti nel contesto territoriale di appartenenza.

Tale piano, condiviso con l'ARPA, è realizzato dal proponente in contraddittorio con ARPA.

L'implementazione del piano di indagine potrà prevedere anche l'utilizzo di dati pubblicati e validati dall'ARPA relativi all'area oggetto di indagine. Le informazioni restituite dal piano di indagine sono armonizzate in un elaborato tecnico mediante il quale sarà documentata e scientificamente motivata l'origine naturale e/o antropica delle eccedenze riscontrate. Il documento volto all'attribuzione delle non conformità a VFN/VFA è trasmesso ad ARPA e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo di bonifica. Sulla base dei contenuti del citato documento, nonché tenuto conto di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA avvia le valutazioni di competenza.

Fermo restando le disposizioni dettate dall'art. 242 comma 13 ter del D.lgs. 152/06 che demandano ad ARPA la definizione dei VFN/VFA per la matrice suolo, è fatta comunque salva la facoltà della stessa ARPA di esprimersi, sia per la matrice suolo che acque sotterranee, in merito alla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui il sito è inserito. Sulla base dei contenuti del citato documento, nonché degli altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA si esprime sulla compatibilità. In caso di accertata compatibilità, i valori di concentrazione delle sostanze risultate superiori rispetto alle CSC sono ricondotti a valori di fondo.

Le attività istruttorie del documento volto alla definizione del VFN/VFA nei terreni, ovvero dello studio di compatibilità per i suoli e per le acque di falda, sono svolte dall'ARPA. I tecnici dell'Agenzia esaminano la documentazione ricevuta e, anche sulla base di ulteriori dati disponibili e delle condizioni sito specifiche del contesto territoriale considerato, nonché sulla base degli esiti delle eventuali attività di controllo in contraddittorio, valutano la correttezza e la fondatezza delle motivazioni presentate, trasmettendo gli esiti delle valutazioni al proponente e agli Enti coinvolti nel procedimento di bonifica.

Nell'elaborazione dello studio, in particolare nel caso di condizioni territoriali complesse, le "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee" (2017) approvate con delibera del Consiglio SNPA del 14.11.2017 doc. n. 20/2017, costituiscono riferimento tecnico ufficiale, fornendo indirizzi per un corretto approccio metodologico. Eventuali modifiche rispetto a quanto previsto nelle Linee Guida SNPA saranno possibili nel caso di una approfondita conoscenza delle caratteristiche del territorio, anche comprovata da valutazioni tecnico-scientifiche condivise sulla base di studi scientifici pregressi e/o indagini conoscitive già svolte anche in aree esterne al sito.

A conclusione della fase istruttoria, l'ARPA comunica al proponente e agli Enti coinvolti nel procedimento di bonifica, se i contenuti dei documenti istruiti risultano condivisibili e se le considerazioni tecniche presentate siano tali da giustificare la presenza di valori superiori alle CSC di riferimento nel sito di interesse, definendo al contempo i valori di fondo da assumere per la matrice suolo, ovvero verificando la compatibilità dei valori riscontrati nella matrice suolo e/o nella matrice acque di falda con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche dell'area. In tale ultima circostanza i valori di concentrazione eccedenti rispetto alle CSC verranno assunti per ciascun analita come VFN/VFA.

Qualora il giudizio di compatibilità riguardi le acque sotterranee, l'ARPA, a fronte della presentazione di elaborati redatti in applicazione delle Linee Guida SNPA o nei casi di approfondita conoscenza delle caratteristiche del territorio, comprovate da valutazioni tecnico-scientifiche condivise sulla base di studi scientifici pregressi e/o indagini conoscitive già svolte, si esprime sulla correttezza e la fondatezza del valore numerico restituito. In tale circostanza il valore così definito verrà assunto per ciascun analita come VFN/VFA.

Ove necessario, l'ARPA può effettuare attività di campionamento in contraddittorio sul sito oggetto di indagine, con oneri a carico del soggetto interessato, al fine di verificare i dati presentati dallo stesso soggetto.

La definizione dei valori di fondo naturale o antropico, ovvero l'espressione di compatibilità geologica, idrogeologica o antropica da parte di ARPA determina le nuove CSC di riferimento per il procedimento di cui dalla Parte quarta Titolo V del D.lgs. 152/06, consentendo al contempo, in assenza di ulteriori superamenti rispetto ai limiti normativi, la chiusura del procedimento amministrativo mediante autocertificazione di mancata necessità di bonifica.

Nelle more di uno specifico studio dei valori di fondo finalizzato alla predisposizione della mappatura regionale, i valori di fondo così definiti dovranno essere considerati sito specifici.

11 Inquinamento diffuso (art. 239, co. 3, D.lgs. 152/06)

Per inquinamento diffuso, secondo quanto previsto dall'art. 240, co.1, lett. r), del D.lgs. 152/06, si intende "la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine".

Le cause che possono dare origine ad inquinamento diffuso non riconducibile ad alcuna sorgente puntuale o specifica attiva nel presente o nel passato, possono essere individuate in sorgenti già esse stesse connotabili come diffuse e comunque riferibili ad una collettività relativamente indifferenziata o, solo quale caso limite, più sorgenti puntuali per le quali non sia possibile discriminare il contributo delle singole fonti alla contaminazione riscontrata. Restano escluse in ogni caso tutte le fattispecie di presenza di sorgenti attive di contaminazione per le quali si possa attuare l'ordinario procedimento di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/06.

Con DGR n. 130 del 12 marzo 2019 è stato deliberato l'avvio delle attività di elaborazione di un piano regionale di gestione dell'inquinamento diffuso, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art.239, comma 3, D.lgs. n. 152/06 s.m.i. che preveda sulla base delle linee guida di indirizzo contenute nel documento ISPRA n.146/2017 "Criteri per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso".

In considerazione della complessità degli argomenti da trattare, è stato istituito il Tavolo Tecnico regionale costituito da Regione Lazio, Arpa Lazio, di Città metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale per l'avvio di un progetto "pilota" per la mappatura dei valori di fondo naturale ed antropico ed inquinamento diffuso ai sensi del D.lgs. 152/06.

Il piano costituirà uno strumento utile ed essenziale per la successiva gestione delle singole fattispecie di inquinamento diffuso sul territorio regionale anche attraverso la definizione di accordi di programma con le amministrazioni territorialmente competenti e gli enti tecnici di ricerca e controllo.

Nelle more di una specifica disciplina regionale ai sensi dell'art. 239, comma 3, D.lgs. n. 152/06, nel rispetto dei criteri generali del Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 le amministrazioni provinciali svolgeranno i compiti ad esse attribuiti dagli artt. 244 e 245 del D.lgs. 152/06 in relazione all'individuazione del responsabile della contaminazione con il supporto tecnico di ARPA Lazio per le operazioni di campionamento e analisi delle matrici ambientali che si ritenessero necessarie, mediante stipula di apposito accordo formale. Le Amministrazioni comunali, il cui territorio risulta potenzialmente interessato da fenomeni di inquinamento

diffuso, forniranno i dati relativi ai procedimenti di bonifica di propria competenza, nonché ogni altra informazione utile ad individuare le attività insistenti sul territorio che potrebbero aver determinato la contaminazione.

12 Aree agricole (art. 241, D.lgs. 152/06)

Per gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento si applicano le previsioni di cui al Decreto 1 marzo 2019, n. 46 recante *"Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

13 Interventi ed opere nei siti oggetto di procedimento ambientale (art. 242-ter, D.lgs. 152/06)

La realizzazione di interventi ed opere come elencate nel comma 1, comma 1-bis dell'art. 242-ter D.lgs. 152/06 nei siti oggetto di procedimento di bonifica deve essere tale che la stessa non pregiudichi né interferisca con l'esecuzione e il completamento della bonifica né costituisca un rischio per i fruitori del sito.

Inoltre, le modalità di caratterizzazione, di scavo e di gestione dei terreni movimentati, nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 242-ter dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 242-ter.

In particolare, la valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta del D.lgs. 152/06 nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. A tal proposito, il soggetto interessato che intende chiedere l'autorizzazione a realizzare interventi ed opere come elencate nel comma 1, comma 1-bis dell'art. 242-ter D.lgs. 152/06, trasmette una relazione di dettaglio completa di tutte le informazioni utili per consentire ai Comuni di valutare l'assenza di pregiudizio e di interferenza con l'esecuzione e il completamento della bonifica. In sede di conferenza di servizi l'Autorità competente, anche sulla base di valutazioni istruttorie degli Enti di controllo e/o ASL, in relazione alle rispettive competenze, verifica l'idoneità o meno delle opere o degli interventi da realizzare.

14 Modalità di trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa e aggiornamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare

Il responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accertatore, nonché le Amministrazioni e Enti pubblici interessati dovranno presentare le comunicazioni/notifiche e/o la documentazione tecnica di propria competenza, complete di eventuali allegati tecnici, utilizzando ove prevista la modulistica allegata alle presenti linee guida nel formato elettronico modificabile opportunamente predisposto, inviarla tramite PEC ai soggetti competenti, in relazione alla fase del procedimento in cui il sito si trova.

Si precisa che, qualora la modulistica inerente alle precedenti fasi del procedimento non fosse stata trasmessa dal proponente o fosse carente di informazioni rispetto ai moduli, il soggetto obbligato/interessato dovrà trasmettere un aggiornamento della stessa in occasione della prima conferenza di servizi utile relativa al sito in esame.

Nel caso di siti inclusi nella perimetrazione del sito di Interesse Nazionale "Bacino del fiume Sacco" o di altri siti di interesse nazionale, tutta la documentazione tecnico-amministrativa dovrà essere inviata anche al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sia tramite la modulistica allegata alle presenti linee guida, sia in accordo a quanto previsto dalle "Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del sito di Interesse nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco", approvate con Decreto Direttoriale 370/STA del 4/08/2017.

Il popolamento dell'Anagrafe dei siti contaminati, nonché la raccolta e gestione dei dati e delle informazioni riguardanti i siti potenzialmente contaminati avverrà tramite l'applicativo informatico, quando predisposto, all'esito della compilazione on-line della stessa modulistica.

L'elenco dei siti che rientrano nell'Anagrafe dei Siti Contaminati, aggiornato da ARPA Lazio a cadenza periodica, è pubblicato e consultabile nel sito web di ARPA Lazio e costituirà elemento alla base del Piano delle Bonifiche della Regione Lazio.

L'ordine di priorità degli interventi di bonifica sarà stabilito come indicato dall'art. 199 comma 6 del D.lgs. 152/06, con il supporto tecnico di ARPA, sulla base della metodologia messa a punto nel rapporto n. 356/2022 "Criteri di valutazione del rischio per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi di bonifica" di ISPRA e del suo aggiornamento svolto in collaborazione con le Regioni e le ARPA nazionali.

15 Oneri istruttori

Le attività poste in capo alle Province o alla Città Metropolitana di Roma Capitale, svolte nei modi previsti dalla normativa, sono da effettuarsi in base all'art. 2, co. 3 del D.lgs. 152/06, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sono pertanto posti a carico del responsabile o non responsabile della contaminazione gli oneri aggiuntivi derivati alla Pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività istruttorie conseguenti alla contaminazione. Tali oneri sono stabiliti in via forfettaria e calcolati in base alla Tabella 1.

Ad essi vanno aggiunti i costi delle specifiche attività di sopralluogo, campionamento e analisi svolte dall'ARPA nel corso del procedimento, calcolati in base al tariffario dell'Agenzia corrente.

Sono esonerati dal pagamento di tali oneri, gli interventi sostitutivi in danno ex art. 250 D.lgs. 152/06 e s.m.i., come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di bonifica siti contaminati.

Superficie sito (m ²)	Autocertificazioni	Attività di caratterizzazione	Attività per analisi di rischio	Attività di monitoraggio	Interventi di bonifica e/o messa in sicurezza	Certificazione di avvenuta bonifica	Coefficiente di adeguamento (K)
$S \leq 1.000$	300	500	500	500	500	300	1
$1.000 < S \leq 2.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,95
$2.000 < S \leq 4.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,80
$4.000 < S \leq 7.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,70
$7.000 < S \leq 10.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,60
$10.000 < S \leq 100.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,55
$100.000 < S < \infty$	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	

$$S = 0,001 \times \text{superficie effettiva}^1 \text{ del Sito}$$

¹ Per superficie effettiva del sito si intende la superficie calcolata sulla base della sorgente di contaminazione identificata dai poligoni di Thiessen o, se ancora non nota, della potenziale sorgente di contaminazione, corrispondente al massimo alla superficie catastale del Sito

Sommario

MODULO A 3

MODULO B 10

MODULO C 13

MODULO D 19

MODULO E 24

MODULO F 32

MODULO G 34

Di seguito viene proposta la modulistica da utilizzare nelle varie fasi dell'iter procedimentale per i siti (potenzialmente) contaminati.

- *Modulo A*: Comunicazione/Notificazione di potenziale contaminazione (contenente i dati per la registrazione e i dati relativi alla descrizione della situazione, alle generalità dei soggetti interessati, alle caratteristiche del sito interessato, alle matrici ambientali presumibilmente coinvolte).
- *Modulo B*: trasmissione dati relativi alle misure di prevenzione attuate e alle indagini preliminari svolte.
- *Modulo C*: trasmissione dati relativi agli esiti della caratterizzazione svolta.
- *Modulo D*: trasmissione dati relativi ai risultati dell'AdR elaborata.
- *Modulo E*: trasmissione dati relativi esiti dell'intervento di bonifica o messa in sicurezza operativa, bonifica-messa in sicurezza permanente ed eventuale contestuale richiesta di rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica-messa in sicurezza permanente
- *Modulo F*: autocertificazione di mancata necessità di bonifica.
- *Modulo G*: attestazione di mancata necessità di intervento di bonifica.

In attesa dell'implementazione dell'applicativo informatico per la gestione dei siti interessati da procedimento di bonifica, le informazioni richieste andranno fornite preferibilmente attraverso la modulistica di seguito proposta.

MODULO A**MITTENTE****Soggetto obbligato o interessato***Indirizzo PEC***DESTINATARI**

(il soggetto che effettua comunicazione dovrà riportare tra i destinatari della stessa tutti gli ulteriori soggetti interessati: Proprietario, Gestore del Sito, etc indicando indirizzo e-mail e/o PEC)

Regione Lazio**Provincia di/Città Metropolitana di Roma Capitale****Comune di ...****ARPA Lazio****MATTM (in caso di siti compresi in SIN)****Prefettura della Provincia di...****OGGETTO: Comunicazione/Notificazione di potenziale contaminazione ai sensi di legge.**

Iter Procedurale	☐	Ex ante DM 471/99
	☐	Ex DM 471/99
	☐	Ex D.lgs. 152/06
	☐	Ex DM 31/2015

Data Notifica	___/___/___
----------------------	-------------

Soggetto Esponente	
---------------------------	--

Il Sottoscritto, soggetto responsabile della comunicazione/notificazione

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario dell'Area
☐ Curatore fallimentare	☐ Altro	

Tipologia sottoscritto	☐ Persona fisica	☐ Persona Giuridica
-------------------------------	---	--

da compilare nel caso di persona fisica

Cognome			
Nome			
Codice Fiscale			
Data di nascita		Luogo di nascita	
Comune di residenza			
Provincia di residenza			
Indirizzo (via e/o località, n. civico)			
Telefono			
E-Mail			

da compilare nel caso di persona giuridica (privato o pubblica amministrazione)

Ruolo del responsabile della notifica nell'ambito delle proprie funzioni	
Ragione sociale/ denominazione	
Codice fiscale	
P. IVA	
Comune sede legale	
Provincia sede legale	

Indirizzo sede legale (via e/o località, n. civico)	
Telefono	
E-Mail	

IN QUALITÀ DI

☐	Soggetto Responsabile della potenziale contaminazione (Art. 242 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
☐	Soggetto Interessato Non Responsabile della potenziale contaminazione (Art. 245 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
☐	Pubblica amministrazione (Art. 244, comma 1, D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
☐	Responsabile (Art. 7 DM 471/99)
☐	Soggetto Pubblico (Art. 8 comma 1 DM 471/99)
☐	Proprietario o di altro soggetto (Art. 9 DM 471/99)

COMUNICA / NOTIFICA

☐	Il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (Art. 242, c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
☐	L'individuazione di una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione (Art. 242, c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
☐	L'individuazione di una contaminazione storica in assenza di rischio immediato per l'ambiente e la salute pubblica (Art. 242, c.11 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
☐	L'accertamento che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Art. 244, c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
☐	Il rilevamento del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (Art. 245, c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
☐	Il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (Art. 245, c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
☐	Il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, (Art. 7 DM 471/99)
☐	Accertamento di una situazione di pericolo di inquinamento o presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili (Art. 8 comma 1 DM 471/99)
☐	Situazione di inquinamento rilevata (Art. 9 DM 471/99)

COMUNICA INOLTRE

i seguenti dati di sintesi:

1. DATA E DESCRIZIONE EVENTO		
Data in cui è stato rilevato il potenziale inquinamento (GG/MM/AAAA)	____/____/____	
Ora in cui è stato rilevato il potenziale inquinamento (hh:mm)	____:____	
Breve descrizione di quanto rilevato: _____ _____ _____ _____ _____		
Superamento CSC	☐ SI	☐ NO
Misure di prevenzione e contenimento da adottare o adottate: _____ _____ _____ _____ _____		
2. ANAGRAFICA DEL SITO: LOCALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE		

2.1 LOCALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE					
Denominazione (qualora già in possesso)					
Comune (Nome Comune Interessato)					
Provincia					
Sito di Interesse Nazionale		☐ SI	☐ NO		
Coinvolgimento di più Comuni		☐ SI	☐ NO		
Altro Comune (1)			Provincia		
Altro Comune (2)			Provincia		
Altro Comune (3)			Provincia		
Indirizzo del sito e/o Località (via e/o località, numero civico)					
Proprietario del sito					
Tipologia di proprietà	☐	Privata			
	☐	Pubblica			
	☐	Demaniale			
	☐	Mista			
Coordinate geografiche (Indicare se disponibili le coordinate geografiche di un punto all'interno dell'area)					
Coordinate geografiche WGS84 (In gradi decimali, ricavate tramite GPS o tramite applicativi come Google Earth, es: 41.909325 Nord; 12.496670 Est)			Latitudine (Nord)		
			Longitudine (Est)		

2.2 INFORMAZIONI CATASTALI								
(Indicare le particelle interessate, anche solo parzialmente, dalla potenziale contaminazione)								
	Provincia	Comune	Foglio	Sezione	Particella	Subalterno	Superficie (mq)	Indicare destinazione d'uso da PRG (visura catastale) ed utilizzo effettivo dell'area
1								
2								
3								
4								
5								

3. MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE (Selezionare le voci pertinenti)			
Contaminazione riscontrata con superamento delle CSC (ai sensi dell'art. 244 c.1 o dell'art. 245, c.2 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)			
Matrice Ambientale	Sostanza rilevata	Concentrazione riscontrata	Unità di misura
☐ Suolo e sottosuolo			
☐ Suolo Superficiale (SS)			
☐ Suolo Profondo (SP)			
☐ Falda Superficiale (SW)			
☐ Falda Profonda (GW)			

☐	Sedimenti			

4. ALTRI SOGGETTI INTERESSATI		
Pubblica Amministrazione (Responsabile del procedimento amministrativo)	Nome e Cognome / Ragione Sociale	
	Recapito (Comune, Provincia via e/o località)	
	Telefono	
	E-Mail	
Soggetto Responsabile inquinamento (se accertato)	Nome e Cognome / Ragione Sociale	
	Recapito (Comune, Provincia via e/o località)	
	Telefono	
	E-Mail	
Referente Tecnico	Nome e Cognome / Ragione Sociale	
	Recapito (Comune, Provincia via e/o località)	
	Telefono	
	E-Mail	

5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AREA ED ALLA PRESENZA DI ATTIVITA' SULL'AREA		
Tipologia di area	☐	Area residenziale
	☐	Area agricola
	☐	Area commerciale
	☐	Area industriale
	☐	Area incolta
	☐	Area naturale/protetta
	☐	Infrastrutture varie ed aree limitrofe
	☐	Corpo idrico superficiale
	☐	Altro
Presenza attività sull'area	☐	Nessuna
	☐	Attiva
	☐	Dismessa
Accessibilità al sito per indagini e controlli	☐	Facile accesso
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica
	☐	Difficile accesso per altre ragioni
Accessibilità al sito da parte di soggetti autorizzati	☐	Facile accesso
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica
	☐	Difficile accesso per altre ragioni
Tipologia di attività principale ricadente sull'area (Selezionare la voce pertinente tra le voci riportate, estratte dall'elenco ATECO)	☐	A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
	☐	01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
	☐	02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
	☐	03 PESCA E ACQUACOLTURA
	☐	B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
	☐	05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
	☐	06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
	☐	07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
	☐	08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
	☐	09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
	☐	C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
	☐	10 INDUSTRIE ALIMENTARI
☐	11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE	

☐	12	INDUSTRIA DEL TABACCO
☐	13	INDUSTRIE TESSILI
☐	14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
☐	15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
☐	16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
☐	17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
☐	18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
☐	19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
☐	20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
☐	21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
☐	22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
☐	23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
☐	24	METALLURGIA
☐	25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
☐	26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONOMICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
☐	27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
☐	28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
☐	29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
☐	30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
☐	31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
☐	32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
☐	33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
☐	D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
☐	35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
☐	E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
☐	36	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
☐	37	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
☐	38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
☐	39	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
☐	F	CONSTRUZIONI
☐	41	CONSTRUZIONE DI EDIFICI
☐	42	INGEGNERIA CIVILE
☐	43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
☐	G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
☐	45	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
☐	46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

☐	47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
☐	H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
☐	49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
☐	50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
☐	51	TRASPORTO AEREO
☐	52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
☐	53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
☐	I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
☐	55	ALLOGGIO
☐	56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
☐	J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
☐	58	ATTIVITÀ EDITORIALI
☐	59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
☐	60	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
☐	61	TELECOMUNICAZIONI
☐	62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
☐	63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
☐	K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
☐	64	ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
☐	65	ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
☐	66	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
☐	L	ATTIVITÀ IMMOBILIARI
☐	68	ATTIVITÀ IMMOBILIARI
☐	M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
☐	69	ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
☐	70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
☐	71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
☐	72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
☐	73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
☐	74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
☐	75	SERVIZI VETERINARI
☐	N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
☐	77	ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
☐	78	ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
☐	79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
☐	80	SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
☐	81	ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
☐	82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
☐	O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

☐	84	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
☐	P	ISTRUZIONE
☐	85	ISTRUZIONE
☐	Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
☐	86	ASSISTENZA SANITARIA
☐	87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
☐	88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
☐	R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
☐	90	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
☐	91	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
☐	92	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
☐	93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
☐	S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
☐	94	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
☐	95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
☐	96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
☐	T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
☐	97	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
☐	98	PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
☐	U	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
☐	99	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Codice ISTAT attività principale ricadente sull'area (codifica ATECO 2007 es. 38.21.01, disponibile nel sito http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco) (facoltativo)		

TRASMETTE IN ALLEGATO

1	☐	Copia del documento di identità in corso di validità
2*	☐	Verbale/relazione/accertamenti tecnici attestanti la verifica della potenziale contaminazione da parte della Pubblica Amministrazione (DA ALLEGARE come unico documento).
3	☐	Notifica
4	☐	Allegare documentazione cartografica o fotografica che mostri area potenzialmente interessata dalla contaminazione (con evidenziato il perimetro della superficie potenzialmente contaminata)
5	☐	Altro documento attestazione inizio iter procedurale

*solo nei casi di accertamento di superamenti delle CSC (ex Art. 244, Art. 245 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data

Firma del soggetto responsabile della
comunicazione/notificazione (ed eventuale timbro)

MODULO B**MITTENTE****Soggetto obbligato o interessato****DESTINATARI**

(il soggetto che effettua comunicazione dovrà riportare tra i destinatari della stessa tutti gli ulteriori soggetti interessati: Proprietario, Gestore del Sito, etc
indicando indirizzo e-mail e/o PEC)

Regione Lazio**Provincia di/Città Metropolitana di Roma Capitale****Comune di ...****ARPA Lazio****MATTM (in caso di siti compresi in SIN)****Prefettura della Provincia di...**

OGGETTO: Trasmissione dati relativi alle misure di prevenzione/Messa in sicurezza attuate e alle indagini preliminari svolte – comunicazione ai sensi dell'art. 242 comma 3 D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Con la presente, in riferimento al sito:

Codice identificativo sito	
Denominazione sito	

SI COMUNICANO

i dati di sintesi relativi alle misure di prevenzione attuate e alle indagini preliminari svolte:

1. INFORMAZIONI GENERALI				
Superamento CSC (da levare solamente per fini statistici)	☐	SI	☐	NO
Presenza Valori di Fondo o Antropici?	☐	SI	☐	NO
Superamento Valori di fondo o Antropici?	☐	SI	☐	NO
Superficie potenzialmente contaminata in mq (Stimata da Indagini Preliminari)				
Particelle catastali interessate dalla potenziale contaminazione				
Superficie totale di riferimento in mq (Confini proprietà interessata dal procedimento)				
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 249 D.lg. 152/06 e s.m.i.	☐	SI	Motivare il perché	
	☐	NO		

2. MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE (Selezionare le voci pertinenti)					
Contaminazione riscontrata con superamento delle CSC					
Matrice Ambientale	Sostanza rilevata	Concentrazione riscontrata	Unità di misura	Note contaminazione	Particelle catastali interessate dalla potenziale contaminazione
☐ Suolo e sottosuolo					

☐	Suolo Superficiale (SS)					
☐	Suolo Profondo (SP))					
☐	Falda Superficiale (SW)					
☐	Falda Profonda (GW)					
☐	Sedimenti					

3. DATI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE (MP) (selezionare le voci pertinenti)			
Attivazione Misure di Prevenzione / Messa in sicurezza d'emergenza (MISE) / Messa in sicurezza d'urgenza (MISU)		☐ SI	
		☐ NO	
Tipologia	Misure di Prevenzione	Descrizione della misura di prevenzione	
MP	Misure di prevenzione (Art. 240 c. 1 lett. i D.lgs. 152/06 e s.m.i.)	☐ Specificare misura adottata	
		☐ Specificare misura adottata	
		☐ Specificare misura adottata	
MISU	Interventi di Messa In Sicurezza d'Urgenza (All. 3, Parte IV, Titolo V, D.lgs. 152/06 e s.m.i.)	☐ Copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati	
		☐ Costruzione o stabilizzazione di argini	
		☐ Installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza	
		☐ Installazione di trincee drenanti di recupero e controllo	
		☐ Pompaggio liquidi inquinati galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei	
		☐ Rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate	
		☐ Rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolose	
		☐ Altro (specificare)	
MISE	Interventi di Messa In Sicurezza d'Emergenza (Art. 240 c. 1 lett. m D.lgs. 152/06 e s.m.i.)	☐ Misure di sicurezza e sorveglianza di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli risultati contaminati	
		☐ Pompaggio liquidi inquinati galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei	
		☐ Rimozione di sostanze pericolose infiammabili e/o esplosive sversate accidentalmente	
		☐ Copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati	
		☐ Costruzione e stabilizzazione di argini	
		☐ Drenaggi	
		☐ Installazione di trincee drenanti di recupero e controllo	
		☐ Messa in opera di barriere	
		☐ Pompaggio liquidi inquinati galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei	
		☐ Raccolta liquidi sversati	
	☐ Rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate		

		☐	Rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolose
		☐	Stoccaggio su platee impermeabili
		☐	Altro (specificare)
Descrizione dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) attuato: _____ _____ _____ _____ _____			

TRASMETTE IN ALLEGATO

☐	Planimetria dell'area potenzialmente contaminata Come accertata nell'ambito delle misure di prevenzione e delle indagini preliminari, con evidenziato il perimetro della superficie potenzialmente contaminata (estratto da Carta Tecnica Regionale CTR, in scala 1:2.000 o 1:5.000 o 1:10.000)
☐	Estratto di mappa catastale dell'area totale della proprietà interessata Come accertato nell'ambito delle misure di prevenzione e delle indagini preliminari, con evidenziato il perimetro della superficie potenzialmente contaminata
☐	Dati analitici delle sostanze rilevate e certificati di laboratorio accreditato (durante le indagini preliminari)
☐	Relazione di sintesi delle misure di prevenzione e delle indagini preliminari svolte contenente: ☐ Schede del contaminante immesso nell'ambiente, se noto con certezza ☐ Certificazioni chimico-analitiche relative ai campioni prelevati per le diverse matrici con indicazione del metodo analitico impiegato e sensibilità dello strumento ☐ Documentazione fotografica del sito e delle eventuali misure di prevenzione adottate ☐ Quantità di rifiuti smaltiti, loro esatta provenienza, classificazione e relativi formulari di smaltimento (qualora sia stato effettuato lo smaltimento)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data

Firma del soggetto responsabile della
comunicazione/notificazione (ed eventuale timbro)

MODULO C**MITTENTE****Soggetto obbligato o interessato****DESTINATARI**

(il soggetto che effettua comunicazione dovrà riportare tra i destinatari della stessa tutti gli ulteriori soggetti interessati: Proprietario, Gestore del Sito, etc indicando indirizzo e-mail e/o PEC)

Regione Lazio**Provincia di/Città Metropolitana di Roma Capitale****Comune di ...****ARPA Lazio****MATTM (in caso di siti compresi in SIN)****Prefettura della Provincia di...****OGGETTO: Trasmissione dati relativi alla caratterizzazione svolta.**

Con la presente, in riferimento al sito:

Codice identificativo sito	
Denominazione sito	

SI COMUNICANO

i dati di sintesi relativi alla caratterizzazione svolta.

1. INFORMAZIONI AGGIORNATE A VALLE DELLA CARATTERIZZAZIONE		
Superficie in mq interessata da superamento delle CSC (come rilevata nell'ambito delle operazioni di caratterizzazione)		
Superficie totale di riferimento in mq (confini proprietà interessata dal procedimento)		
Particelle catastali interessate dalla contaminazione		
Sono confermati gli estremi per l'applicazione dell'art. 249 All. 4 Parte IV Titolo V, Caso 2 a) D.lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero DM 31/2015 Art. 4, c. 3, lett. a)	☐	SI
	☐	NO
Ci si avvale della semplificazione di cui all'Art. 242-bis D.lgs. 152/06 e s.m.i. per la sola contaminazione del suolo	☐	SI
	☐	NO

2. SORGENTI PRIMARIE DELLA CONTAMINAZIONE		
Identificazione della sorgente	☐	Presunta
	☐	Accertata
Stato della potenziale sorgente di inquinamento	☐	Attiva
	☐	Non attiva
	☐	In sicurezza
	☐	Esplosioni e blow-out

Tipologia di sorgente/i di inquinamento (primaria)	Attività incidentali o accidentali	☐	Incendi
		☐	Incidenti a pipe-line
		☐	Sversamenti accidentali
		☐	Sversamenti incidentali
		☐	Altro (specificare) _____
	Cattiva gestione di impianti e strutture	☐	Depositi (non corretti) di materie prime o intermedi di lavorazione
		☐	Perdite di serbatoi e tubature
		☐	Altro (specificare) _____
	Scorretta gestione di rifiuti	☐	Abbandono di rifiuti (cumuli)
		☐	Abbandono di rifiuti (mescolati al suolo)
		☐	Abbandono di rifiuti (sacchi – big-bags)
		☐	Abbandono di rifiuti (serbatoi interrati o sommersi)
		☐	Abbandono di rifiuti (serbatoi fuori terra)
☐		Abbandono di rifiuti (altro)	
☐		Deposito incontrollato di rifiuti	
☐		Interramento di rifiuti	
☐	Riutilizzo non conforme		
Tipologia di rifiuto (ove identificata come sorgente primaria di contaminazione)	☐	Urbano	
	☐	Speciale non pericoloso	
	☐	Speciale pericoloso	
	☐	Non precisamente individuabili	
Descrizione della sorgente: _____			

2.1 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL SITO: STRATIGRAFIA

N° Strati	Composizione granulometrica prevalente	Profondità letto da p.c. (m)	Profondità tetto da p.c. (m)	Densità (g/cm³)	% Acqua	Descrizione strato (ed eventuale terreno di riporto)
I° strato	☐ GRAVEL					
	☐ SAND					
	☐ LOAMY SAND					
	☐ SANDY LOAM					
	☐ SANDY CLAY LOAM					
	☐ LOAM					
	☐ SILT LOAM					
	☐ CLAY LOAM					
	☐ SILTY CLAY LOAM					
	☐ SILTY CLAY					
	☐ SILT					
	☐ SANDY CLAY					
	☐ CLAY					
	☐ LITOIDE SEDIMENTARIA					
	☐ LITOIDE METAMORFICA					
	☐ LITOIDE MAGMATICA					
II° strato	☐ GRAVEL					
	☐ SAND					
	☐ LOAMY SAND					
	☐ SANDY LOAM					
	☐ SANDY CLAY LOAM					
	☐ LOAM					
	☐ SILT LOAM					
	☐ CLAY LOAM					

	☐	SILTY CLAY LOAM					
	☐	SILTY CLAY					
	☐	SILT					
	☐	SANDY CLAY					
	☐	CLAY					
	☐	LITOIDE SEDIMENTARIA					
	☐	LITOIDE METAMORFICA					
	☐	LITOIDE MAGMATICA					
III° strato	☐	GRAVEL					
	☐	SAND					
	☐	LOAMY SAND					
	☐	SANDY LOAM					
	☐	SANDY CLAY LOAM					
	☐	LOAM					
	☐	SILT LOAM					
	☐	CLAY LOAM					
	☐	SILTY CLAY LOAM					
	☐	SILTY CLAY					
	☐	SILT					
	☐	SANDY CLAY					
	☐	CLAY					
	☐	LITOIDE SEDIMENTARIA					
	☐	LITOIDE METAMORFICA					
	☐	LITOIDE MAGMATICA					

2.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL SITO: GEOMORFOLOGIA

Presenza nelle vicinanze di strutture geomorfologiche rilevanti		☐	SI
		☐	NO
Distanza	☐	< 10 m	
	☐	10 – 50 m	
	☐	50 – 100 m	
	☐	100 – 150 m	
	☐	150 – 250 m	
	☐	250 – 500 m	
	☐	500 – 1000 m	
	☐	1000 – 2000 m	
	☐	> 2000 m	
Breve descrizione _____			

Presenza di dissesti geomorfologici		☐	SI
		☐	NO
Distanza	☐	< 10 m	
	☐	10 – 50 m	
	☐	50 – 100 m	
	☐	100 – 150 m	
	☐	150 – 250 m	
	☐	250 – 500 m	
	☐	500 – 1000 m	
	☐	1000 – 2000 m	

☐	> 2000 m
Breve descrizione _____	

2.3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL SITO: CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Presenza nelle vicinanze	☐	SI
	☐	NO
Distanza	☐	< 10 m
	☐	10 – 50 m
	☐	50 – 100 m
	☐	100 – 150 m
	☐	150 – 250 m
	☐	250 – 500 m
	☐	500 – 1000 m
	☐	1000 – 2000 m
☐	> 2000 m	
Breve descrizione _____		

2.4 CARATTERISTICHE DELLA FALDA

Stima Soggiacenza media Falda Superficiale (SW) da p.c.	☐	< 2 m	
	☐	2 – 4 m	
	☐	4 – 6 m	
	☐	6 – 10 m	
	☐	10 – 20 m	
	☐	20 – 30 m	
	☐	30 – 40 m	
	☐	40 – 50 m	
	☐	50 – 60 m	
	☐	60 – 70 m	
	☐	70 – 80 m	
	☐	80 – 90 m	
	☐	90 – 100 m	
	☐	> 100 m	
Tipologia Falda Superficiale (SW)	☐	Freatica	
	☐	Confinata	
	☐	Semi-confinata	
Caratteristiche Falda Superficiale (SW)	Potenziale	☐	SI
	Contaminazione	☐	NO
	Direzione del Flusso		
	Conducibilità idraulica (m/s)		
Eventuali altre informazioni relative alla Falda Superficiale (SW): _____			

☐	< 2 m		

Stima Soggiacenza media Falda Profonda (GW) da p.c.	☐	2 – 4 m
	☐	4 – 6 m
	☐	6 – 10 m
	☐	10 – 20 m
	☐	20 – 30 m
	☐	30 – 40 m
	☐	40 – 50 m
	☐	50 – 60 m
	☐	60 – 70 m
	☐	70 – 80 m
	☐	80 – 90 m
	☐	90 – 100 m
	☐	> 100 m
	Tipologia Falda Profonda (GW)	☐
☐		Confinata
☐		Semi-confinata
Caratteristiche Falda Profonda (GW)	Potenziale	☐ SI
	Contaminazione	☐ NO
	Direzione del Flusso	
	Conducibilità idraulica (m/s)	
Eventuali altre informazioni relative alla Falda Profonda (GW): _____		

2.5 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL SITO: POZZI

Presenza pozzi	☐	SI
	☐	NO
Numero pozzi presenti		
Pozzi contaminati	n° pozzi pubblici contaminati	
	n° pozzi privati contaminati	
Uso prevalente dei pozzi	☐	Industriale
	☐	Irriguo
	☐	Potabile
	☐	Altro
Distanza dei pozzi	☐	< 10 m
	☐	10 – 50 m
	☐	50 – 100 m
	☐	100 – 150 m
	☐	150 – 250 m
	☐	250 – 500 m
	☐	500 – 1000 m
	☐	1000 – 2000 m
☐	> 2000 m	
Eventuali altre informazioni relative ai pozzi: _____		

2.6 MATRICI AMBIENTALI POTENZIALMENTE CONTAMINATE RISULTANTI DALLA CARATTERIZZAZIONE

Matrice ambientale	Sostanza/e rilevata/e (Inserire il nome della sostanza rilevata)	Concentrazione rilevata (Specificare unità di misura)		
			Unità di misura	
Suolo Superficiale (SS)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Suolo Profondo (SP)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Falda Superficiale (SW)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Falda Profonda (GW)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Sedimenti			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Note Contaminazione				

TRASMETTE IN ALLEGATO

☐	Planimetria dell'area potenzialmente contaminata Come accertata nell'ambito della caratterizzazione, con evidenziato il perimetro della superficie potenzialmente contaminata (estratto da Carta Tecnica Regionale CTR, in scala 1:2.000 o 1:10.000)
☐	Atto autorizzativo del Piano di Caratterizzazione e/o Stralcio approvazione
☐	Estratto di mappa catastale dell'area totale della proprietà interessata Rilasciato dalla Agenzia del Territorio da non oltre 3 mesi, dell'area di proprietà interessata come accertata nell'ambito della caratterizzazione, con evidenziato il perimetro della superficie potenzialmente contaminata
☐	Dati analitici delle sostanze rilevate e certificati di laboratorio accreditato (durante la caratterizzazione)
☐	Log litostratigrafici delle perforazioni effettuate
☐	Modello concettuale preliminare
☐	Relazione di sintesi della caratterizzazione svolta (completa di cartografie e coordinate dei punti di campionamento/dei superamenti rilevati)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data

Firma del soggetto responsabile della
comunicazione/notificazione (ed eventuale timbro)

MODULO D**MITTENTE****Soggetto obbligato o interessato****DESTINATARI**

(il soggetto che effettua comunicazione dovrà riportare tra i destinatari della stessa tutti gli ulteriori soggetti interessati: Proprietario, Gestore del Sito, etc indicando indirizzo e-mail e/o PEC)

Regione Lazio**Provincia di/Città Metropolitana di Roma Capitale****Comune di ...****ARPA Lazio****MATTM (in caso di siti compresi in SIN)****Prefettura della Provincia di...****OGGETTO: Trasmissione dati relativi ai risultati dell'Analisi di Rischio sito-specifica elaborata.**

Con la presente, in riferimento al sito:

Codice identificativo sito	
Denominazione sito	

SI COMUNICANO

i dati di sintesi dell'Analisi di Rischio elaborata.

1. INFORMAZIONI GEOGRAFICHE	
Superficie contaminata accertata in mq (nell'ambito dell'Analisi di Rischio)	
Particelle catastali interessate dalla contaminazione nell'ambito dell'Analisi di Rischio	
Superficie totale di riferimento in mq (confini proprietà interessata dal procedimento)	

2. PARAMETRI DI INPUT PER L'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO		
SORGENTE (Secondaria) n°		
DESCRIZIONE		
Zona Insatura		
Livello piezometrico dell'acquifero da p.c. (L_{GW})	m	
Spessore della zona insatura (h_v)	m	
Frazione di carbonio organico nel suolo insaturo superficiale ($f_{oc, ss}$)	g-C/g-suolo	
Frazione di carbonio organico nel suolo insaturo profondo ($f_{oc, sp}$)	g-C/g-suolo	
Tempo medio di durata del lisciviato (t_{LF})	anni	
pH del suolo insaturo (pH)	adim.	
Densità del suolo (ρ_s)	g/cm ³	

Porosità efficace del terreno in zona insatura (θ_e)	adim.	
Contenuto volumetrico di acqua (θ_w)	adim.	
Contenuto volumetrico di aria (θ_a)	adim.	
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare (θ_{wcap})	adim.	
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare (θ_{acap})	adim.	
Spessore frangia capillare (h_{cap})	m	
Infiltrazione efficace (I_{ef})	cm/anno	
Piovosità (P)	cm/anno	
Frazione areale di fratture outdoor ($\eta_{outdoor}$)	adim.	
Geometria della sorgente di contaminazione in zona insatura		
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c. ($L_{S(ss)}$)	m	
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c. ($L_{S(sp)}$)	m	
Spessore della sorgente nel suolo superficiale (insaturo) (d)	m	
Spessore della sorgente nel suolo profondo (insaturo) (d_s)	m	
Profondità della base della sorgente rispetto al p.c. (L_f)	m	
Zona Saturata		
Spessore dell'acquifero (d_a)	m	
Conducibilità idraulica del terreno saturo (K_{sat})	m/s	
Gradiente idraulico (i)	adim.	
Velocità di Darcy (V_{gw})	m/s	
Velocità di media effettiva della falda (V_e)	m/s	
Porosità efficace del terreno in zona saturata ($\theta_{e\ sat}$)	m/s	
Frazione di carbonio organico nel suolo saturo (f_{oc})	g-C/g-suolo	
Distanza recettore off-site (POC) (DAF)	m	
Dispersività longitudinale (α_x)	m	
Dispersività trasversale (α_y)	m	
Dispersività verticale (α_z)	m	
Fattore di diluizione in falda (ADF)	adim.	
pH del suolo saturo (pH)	adim.	
Superficie totale coinvolta nell'infiltrazione (A_b)	m ²	
Spessore della zona di miscelazione (δ_{gw})	m	
Geometria della sorgente di contaminazione in zona saturata		
Estensione della sorgente in direzione parallela alla direzione del flusso di falda (W)	m	
Estensione della sorgente in direzione ortogonale alla direzione del flusso di falda (S_w)		
Area della sorgente (rispetto alla direz. di flusso di falda) (A)	m ²	
Ambiente Outdoor		
Altezza della zona di miscelazione (δ_{air})	m	
Estensione della sorgente in direzione principale del vento (W')	m	
Estensione della sorgente in direzione ortogonale a quella del vento (S_w')	m	
Velocità del vento (U_{air})	m/s	
Portata di particolato per unità di superficie (P_e)	g/(cm ² *s)	
Tempo medio di durata del flusso di vapore ($T_{outdoor}$)	anni	
Distanza recettore off-site (POC) (DAF)	m	
Coefficiente di dispersione trasversale (σ_y)	m	
Coefficiente di dispersione verticale (σ_z)	m	
Ambiente Indoor		

Profondità fondazioni (Z_{crack})	m	
Spessore delle fondazioni/muri (L_{crack})	m	
Frazione areale di fratture indoor (η)	adim.	
Rapporto tra volume indoor ed area di infiltrazione (L_b)	m	
Contenuto volumetrico di acqua nelle fratture (θ_{wcrack})	adim.	
Contenuto volumetrico di arie nelle fratture (θ_{acrack})	adim.	
Tasso di ricambio di aria indoor (ER)	l/s	
Tempo medio di durata del flusso di vapore ($T_{i, indoor}$)	anni	
Differenza di pressione tra indoor e outdoor (Δp)	g/(cm*s ²)	
Permeabilità del suolo al flusso di vapore (K_v)	m ²	
Perimetro delle fondazioni/muri (X_{crack})	m	
Viscosità del vapore (μ_{air})	g/(cm*s)	
Distanza tra il top della sorgente nel suolo insaturo (in falda) e la base delle fondazioni (L_T)	m	

3. SOFTWARE DI ANALISI DI RISCHIO UTILIZZATO

☐	GIUDITTA
☐	RBCA
☐	RISC
☐	RISK-NET
☐	ROME
☐	ROME PLUS

4. CONDIZIONI ANTROPICO-AMBIENTALI SITO SPECIFICHE

4.1 POTENZIALI PERCORSI DI MIGRAZIONE (selezionare le voci pertinenti)

☐	Lisciviazione e dispersione in falda da suolo superficiale e/o profondo
☐	Volatilizzazione di vapori outdoor da suolo superficiale
☐	Volatilizzazione di vapori outdoor da suolo profondo
☐	Volatilizzazione di vapori outdoor da falda
☐	Dispersione di polveri outdoor da suolo superficiale
☐	Volatilizzazione di vapori indoor da suolo superficiale
☐	Volatilizzazione di vapori indoor da suolo profondo
☐	Volatilizzazione di vapori indoor da falda
☐	Migrazione dall'acqua di falda all'acqua superficiale
☐	Dispersione in falda
☐	Altro (specificare)

4.2 PRINCIPALI MODALITA' DI ESPOSIZIONE (selezionare per ogni matrice ambientale le voci pertinenti)

Suolo Superficiale (SS)	☐	Contatto dermico
	☐	Ingestione di terreno
	☐	Inalazione di vapori o polveri indoor
	☐	Inalazione di vapori o polveri outdoor
	☐	Lisciviazione in falda
Suolo Profondo (SP)	☐	Inalazione di vapori indoor
	☐	Inalazione di vapori outdoor
	☐	Lisciviazione in falda
Falda Profonda (GW)	☐	Inalazione di vapori indoor
	☐	Inalazione di vapori outdoor
	☐	Contaminazione in falda
Falda Superficiale (SW)	☐	Ingestione di acqua

☐	Contatto dermico
--------------------------	------------------

4.3 POSSIBILI RECETTORI IN PROSSIMITA' DELL'AREA**4.3.1 Abitazione**

Presenza di abitazioni nelle vicinanze	☐	SI
	☐	NO

Stima di distanza (m)

Eventuale descrizione delle abitazioni: _____

4.3.2 Altri manufatti

Presenza di altri manufatti nelle vicinanze	☐	SI
	☐	NO

Stima di distanza (m)

Eventuale descrizione dei manufatti: _____

4.3.3 Infrastrutture

Presenza di infrastrutture nelle vicinanze	☐	SI
	☐	NO

Stima di distanza (m)

Eventuale descrizione delle infrastrutture: _____

4.3.4 Attività industriali

Presenza di attività industriali nelle vicinanze	☐	SI
	☐	NO

Stima di distanza (m)

Eventuale descrizione delle attività industriali: _____

4.3.5 Altre fonti di emissione

Presenza di altre fonti di emissione nelle vicinanze	☐	SI
	☐	NO

Stima di distanza (m)

Eventuale descrizione delle altre fonti di emissione: _____

5 MATRICI AMBIENTALI ANALIZZATE E CSR RISULTANTI DALL'ANALISI DI RISCHIO

Matrice ambientale	Sostanza/e rilevata/e (Inserire il nome della sostanza rilevata)	CSR (Specificare l'unità di misura)
Suolo Superficiale (SS)		Unità di misura
		Unità di misura
		Unità di misura
		Unità di misura
		Unità di misura
Suolo Profondo (SP)		Unità di misura

			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Falda Superficiale (SW)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Falda Profonda (GW)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	

6 SUPERAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI BONIFICA O DEL RISCHIO ACCETTABILE

CRS>CSR o RISCHIO NON ACCETTABILE	☐	SI
	☐	NO

TRASMETTE IN ALLEGATO

☐	Planimetria dell'area contaminata accertata Come accertata nell'ambito della Analisi di Rischio, con evidenziato il perimetro della superficie contaminata (estratto da Carta Tecnica Regionale CTR, in scala 1:2.000 o 1:10.000)
☐	Atto autorizzativo dell'Analisi di Rischio e/o Stralcio approvazione
☐	Piano di Monitoraggio e/o risultati dello stesso (ove previsto)
☐	Estratto di mappa catastale dell'area totale della proprietà interessata Rilasciato dalla Agenzia del Territorio da non oltre 3 mesi, dell'area contaminata come accertata nell'ambito della Analisi di Rischio, con evidenziato il perimetro della superficie contaminata
☐	Log litostratigrafici delle perforazioni effettuate
☐	Modello concettuale preliminare
☐	Relazione di sintesi dell'Analisi di Rischio elaborata con schermate e file eseguibili

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data

Firma del soggetto responsabile della
comunicazione/notificazione (ed eventuale timbro)

MODULO E**MITTENTE****Soggetto obbligato o interessato****DESTINATARI**

(il soggetto che effettua comunicazione dovrà riportare tra i destinatari della stessa tutti gli ulteriori soggetti interessati: Proprietario, Gestore del Sito, etc indicando indirizzo e-mail e/o PEC)

Regione Lazio**Provincia di/Città Metropolitana di Roma Capitale****Comune di ...****ARPA Lazio****MATTM (in caso di siti compresi in SIN)****Prefettura della Provincia di...**

OGGETTO: Trasmissione esiti intervento di messa in sicurezza operativa (MISO) o all'intervento di bonifica (art. 242, 242-bis, 249) o messa in sicurezza permanente (MISP) effettuato ed eventuale richiesta rilascio certificazione.

Con la presente, in riferimento al sito:

Codice identificativo sito	
Denominazione sito	

Nel caso di progetto NON suddiviso in lotti, in relazione all'intervento relativo a:

☐	Sito completo
☐	Matrice Suolo
☐	Matrice Falda

o qualora il progetto d'intervento abbia previsto la suddivisione in lotti, per il lotto:

Numero Progressivo Lotto	
Oggetto di Certificazione	
Denominazione Lotto	
Numero Totale Lotti	

in relazione all'intervento relativo a:

☐	Lotto Completo
☐	Matrice Suolo
☐	Matrice Falda

SI COMUNICANO

i dati di sintesi relativi all'intervento effettuato (compilare le tabelle seguenti per l'intervento sul sito o sul singolo lotto, se l'intervento di bonifica è stato effettuato per lotti)

1. INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E CATASTALI	
Superficie oggetto d'intervento in mq	
Particelle catastali interessate	
Ci si avvale della semplificazione di cui all'art. 249 D.lgs. 152/06 e s.m.i.	☐ SI ☐ NO
Ci si avvale della semplificazione di cui all'art. 242-bis D.lgs. 152/06 e s.m.i. per la sola contaminazione del suolo?	☐ SI ☐ NO

2 MATRICI AMBIENTALI CONTAMINATE				
Matrice ambientale	Sostanza/e rilevata/e (Inserire il nome della sostanza rilevata)	Concentrazione rilevata (Specificare unità di misura)		
Suolo Superficiale (SS)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Suolo Profondo (SP)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Falda Superficiale (SW)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
Falda Profonda (GW)			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	
			Unità di misura	

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
Tipologia di intervento adottato	☐ Messa in sicurezza operativa (MISO)
	☐ Messa in sicurezza operativa (MISO) con ripristino ambientale
	☐ Bonifica
	☐ Bonifica con ripristino ambientale
	☐ Messa in sicurezza permanente (MISP)
	☐ Messa in sicurezza permanente (MISP) con ripristino ambientale
Superficie di interventi (mq)	
Durata prevista dell'intervento (mesi)	
Durata effettiva dell'intervento (mesi)	
Costo stimato dell'intervento (€)	
Costo effettivo dell'intervento (€)	

4. DATI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA (MISO) (compilare per ogni matrice ambientale interessata - MISO con o senza ripristino ambientale)
--

4.1 SUOLO SUPERFICIALE (SS)			
Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
Ubicazione MISO	☐	In situ	
	☐	Ex situ ON-Site	

	☐	Ex situ OFF-Site	
Tecnologia di MISO	☐	Confinamenti fisici verticali	
	☐	Sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente	
	☐	Sistemi di impermeabilizzazione e di immobilizzazione degli inquinanti	
	☐	Sistemi di ventilazione del sottosuolo insaturo ed estrazione dei vapori	
	☐	Altro (specificare)	

4.2 SUOLO PROFONDO (SP)

Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
Ubicazione MISO	☐	In situ	
	☐	Ex situ ON-Site	
	☐	Ex situ OFF-Site	
Tecnologia di MISO	☐	Confinamenti fisici verticali	
	☐	Sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente	
	☐	Sistemi di impermeabilizzazione e di immobilizzazione degli inquinanti	
	☐	Sistemi di ventilazione del sottosuolo insaturo ed estrazione dei vapori	
	☐	Altro (specificare)	

4.3 FALDA SUPERFICIALE (SW)

Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
Ubicazione MISO	☐	In situ	
	☐	Ex situ ON-Site	
	☐	Ex situ OFF-Site	
Tecnologia di MISO	☐	Barriere o diaframmi verticali	
	☐	Sbarramenti realizzati con pozzi di emungimento con pompaggio adeguato ad intercettare il flusso di sostanze inquinanti	
	☐	Sistemi di ventilazione degli acquiferi ed estrazione dei vapori	
	☐	Sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione degli inquinanti	
	☐	Sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero con estrazione monofase o plurifase	
	☐	Sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente	
	☐	Sistemi idraulici di stabilizzazione degli acquiferi sotterranei	
	☐	Trincee drenanti	
	☐	Trincee di drenaggio delle acque sotterranee possibilmente dotate di sistemi di prelievo di acque contaminate	
	☐	Altro (specificare)	

4.4 FALDA PROFONDA (GW)

Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
Ubicazione MISO	☐	In situ	
	☐	Ex situ ON-Site	
	☐	Ex situ OFF-Site	
Tecnologia di MISO	☐	Barriere o diaframmi verticali	
	☐	Sbarramenti realizzati con pozzi di emungimento con pompaggio adeguato ad intercettare il flusso di sostanze inquinanti	
	☐	Sistemi di ventilazione degli acquiferi ed estrazione dei vapori	
	☐	Sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione degli inquinanti	
	☐	Sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero con estrazione monofase o plurifase	
	☐	Sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente	
	☐	Sistemi idraulici di stabilizzazione degli acquiferi sotterranei	

	☐	Trincee drenanti	
	☐	Trincee di drenaggio delle acque sotterranee possibilmente dotate di sistemi di prelievo di acque contaminate	
	☐	Altro (specificare)	

5. DATI INTERVENTO DI BONIFICA (compilare per ogni matrice ambientale interessata - Bonifica con o senza ripristino ambientale)

5.1 SUOLO SUPERFICIALE (SS)			
Volume da progetto (mc)			Volume effettivo (mc)
Ubicazione bonifica	☐	In situ	
	☐	Ex situ ON-Site	
	☐	Ex situ OFF-Site	
Tecnologia di bonifica	☐	Attenuazione naturale	
	☐	Bioventilazione	
	☐	Biopile	
	☐	Bioreattori	
	☐	Biorisanamento	
	☐	Capping	
	☐	Compostaggio	
	☐	Desorbimento termico	
	☐	Estrazione solventi	
	☐	Fitorisanamento	
	☐	Incenerimento	
	☐	Inertizzazione/Vetrificazione	
	☐	Landfarming	
	☐	Ossidazione elettrolitica	
	☐	Pirolisi	
	☐	Riduzione/Ossidazione chimica	
	☐	Scavo e smaltimento in discarica	
	☐	Soil flushing	
	☐	Soil Vapor Extraction (SVE)	
	☐	Soil Washing	
	☐	Solidificazione/Stabilizzazione	
	☐	Trattamenti termici (riscaldamento a radio frequenze, con aria, con resistenza elettriche etc.)	
	☐	Altro (specificare)	

5.2 SUOLO PROFONDO (SP)			
Volume da progetto (mc)			Volume effettivo (mc)
Ubicazione bonifica	☐	In situ	
	☐	Ex situ ON-Site	
	☐	Ex situ OFF-Site	
Tecnologia di bonifica	☐	Attenuazione naturale	
	☐	Bioventilazione	
	☐	Biopile	
	☐	Bioreattori	
	☐	Biorisanamento	
	☐	Desorbimento termico	
	☐	Estrazione solventi	
	☐	Fitorisanamento	
	☐	Landfarming	

	☐	Ossidazione elettrolitica
	☐	Pirolisi
	☐	Riduzione/Ossidazione chimica
	☐	Scavo e smaltimento in discarica
	☐	Soil flushing
	☐	Soil Vapor Extraction (SVE)
	☐	Soil Washing
	☐	Solidificazione/Stabilizzazione
	☐	Trattamenti termici (riscaldamento a radio frequenze, con aria, con resistenza elettriche etc.)
	☐	Altro (specificare)

5.3 FALDA SUPERFICIALE (SW)

Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
Ubicazione bonifica	☐	In situ	
	☐	Ex situ ON-Site	
	☐	Ex situ OFF-Site	
Tecnologia di bonifica	☐	Air sparging	
	☐	Air Stripping	
	☐	Attenuazione naturale	
	☐	Barriere fisiche	
	☐	Barriere permeabili reattive	
	☐	Bioreattori	
	☐	Biorisanamento	
	☐	Bioslurping	
	☐	Biosparging	
	☐	Carboni attivi	
	☐	Dual/Multi phase Extraction	
	☐	Fitorisanamento	
	☐	In-well Air Stripping	
	☐	Lagunaggi	
	☐	Ossidazione chimica	
	☐	Ossidazione elettrochimica	
	☐	Processi di ossidazione avanzata	
	☐	Pump & Treat	
	☐	Scambio ionico	
	☐	Altro (specificare)	

5.4 FALDA PROFONDA (GW)

Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
Ubicazione bonifica	☐	In situ	
	☐	Ex situ ON-Site	
	☐	Ex situ OFF-Site	
Tecnologia di bonifica	☐	Air sparging	
	☐	Air Stripping	
	☐	Attenuazione naturale	
	☐	Barriere fisiche	
	☐	Barriere permeabili reattive	
	☐	Bioreattori	
	☐	Biorisanamento	
	☐	Bioslurping	
	☐	Biosparging	

☐	Carboni attivi
☐	Dual/Multi phase Extraction
☐	Fitorisanamento
☐	In-well Air Stripping
☐	Lagunaggi
☐	Ossidazione chimica
☐	Ossidazione elettrochimica
☐	Processi di ossidazione avanzata
☐	Pump & Treat
☐	Scambio ionico
☐	Altro (specificare)

6. DATI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE				
Suolo Superficiale (SS)	Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
	☐	Confinamento verticale		
	☐	Confinamento orizzontale superficiale		
	☐	Confinamento orizzontale profondo		
	☐	Stabilizzazione/Solidificazione		
	☐	Vetrificazione		
	☐	Altro (specificare)		
Suolo Profondo (SP)	Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
	☐	Confinamento verticale		
	☐	Confinamento orizzontale superficiale		
	☐	Confinamento orizzontale profondo		
	☐	Stabilizzazione/Solidificazione		
	☐	Vetrificazione		
	☐	Altro (specificare)		
Falda Superficiale (SW)	Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
	☐	Barriere idrauliche		
	☐	Confinamento orizzontale superficiale		
	☐	Confinamento orizzontale profondo		
	☐	Confinamento verticale		
	☐	Altro (specificare)		
Falda Profonda (GW)	Volume da progetto (mc)		Volume effettivo (mc)	
	☐	Barriere idrauliche		
	☐	Confinamento orizzontale superficiale		
	☐	Confinamento orizzontale profondo		
	☐	Confinamento verticale		
	☐	Altro (specificare)		

7. PIANO DI MONITORAGGIO				
Suolo Superficiale (SS)	Periodicità (mesi)		Durata (mesi)	
Suolo Profondo (SP)	Periodicità (mesi)		Durata (mesi)	
Falda Profonda (GW)	Periodicità (mesi)		Durata (mesi)	
Utilizzo Dati Soil Gas (SGS)	☐	SI	☐	NO
Periodicità (mesi)			Durata (mesi)	

8. DATI ANAGRAFICI DEL REFERENTE TECNICO DEL PROGETTO DI BONIFICA	
Cognome	
Nome	
Comune di residenza	

Indirizzo (via e/o località, numero civico)			
Telefono		E-mail	
Codice fiscale		P. IVA	

SI TRASMETTE IN ALLEGATO

la seguente documentazione minima (che non esclude eventuali richieste di integrazioni in sede di istruttoria a seguito dei controlli di competenza ai sensi dell'Art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), attestante che le opere e gli interventi, oggetto della presente richiesta, sono stati effettuati e completati conformemente a quanto riportato nella documentazione progettuale approvata:

☐	Planimetria dell'area oggetto d'intervento con evidenziato il perimetro della superficie oggetto d'intervento (estratto da Carta Tecnica Regionale CTR, in scala 1:2.000 o 1:10.000)
☐	Estratto di mappa catastale dell'area oggetto d'intervento Rilasciato dalla Agenzia del Territorio da non oltre 3 mesi, con evidenziato il perimetro della superficie oggetto d'intervento
☐	Atto di approvazione dei Progetto o Stralcio di approvazione
☐	Dati analitici delle sostanze rilevate a seguito dell'intervento
☐	Relazione tecnica finale: contenente la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti e le risultanze analitiche condotte sulle matrici ambientali coinvolte, al fine di rendere possibile la verifica della conformità al progetto degli interventi di MISO, di Bonifica e di MISIP. Lo scopo della relazione di fine lavori è quello di illustrare l'andamento dei lavori dal punto di vista tecnico e di indicare se ci sono state proroghe e/o sospensioni dei lavori che abbiano comportato un prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto dal progetto approvato. In linea generale la relazione di fine lavori dovrà avere i seguenti contenuti: 1) Indicazione della società appaltante; 2) Indicazioni della/e società appaltatrice/i con evidenza delle rispettive professionalità e delle posizioni assicurative e contributive delle loro maestranze; 3) Data di inizio/fine lavori e indicazione del tempo utile per l'esecuzione degli stessi, indicazione degli estremi amministrativi relativi alla consegna/fine lavori; 4) Elenco delle eventuali sospensioni/proroghe dei lavori con indicazione delle cause e, nel caso di proroghe, delle determinazioni della Società appaltante; 5) Descrizione dei lavori eseguiti ed elenco dei controlli effettuati in corso d'opera, post-operam e di monitoraggio della Parte e degli Enti preposti al fine di verificare la conformità degli interventi al progetto approvato nonché il raggiungimento degli obiettivi di bonifica. Devono essere riportati tutti i controlli effettuati sulle varie matrici ambientali e relativi risultati espressi sotto forma di tabella di sintesi (comprensiva del punto di prelievo su cartografia in scala adeguata, data campionamento, soggiacenza delle acque sotterranee all'atto del prelievo – per campioni di acqua di falda – metodiche analitiche, limiti di rilevanza, note eventuali etc.), determinazioni effettuate con metodi speditivi, rappresentazioni grafiche e cartografie in scala adeguata. Devono altresì essere realizzate: a) Carta delle ubicazioni dei punti di campionamento e di misura con distinzione tipologica; b) Carte di distribuzione degli inquinanti, sia in senso areale che verticale; c) Carte piezometriche con evidenziazione dei punti di misura e delle direzioni prevalenti di deflusso. 6) Sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con evidenza delle eventuali difficoltà incontrate (sia tecniche che di rapporti con le società appaltatrici) e delle loro risoluzioni; 7) Gli eventuali atti contabili ed in generale tutto ciò che è inerente all'esecuzione dei lavori; 8) Formulare di trasporto rifiuti con timbro per ricevuta dall'impianto di smaltimento/recupero, autorizzazione dei centri finali e dei trasportatori utilizzati; 9) Eventuale documentazione relativa ai materiali utilizzati in caso di riempimenti (analisi, certificazioni etc.)
☐	Certificato di collaudo o di regolare esecuzione lavori (redatto da professionista abilitato) corredato del seguente contenuto minimo: a) documentazione inerente i collaudi effettuati (es. certificazioni materiali, teli etc.); b) descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e della profondità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti; c) raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo e i dati contenuti nel progetto di bonifica e nelle eventuali varianti approvate;

	d) verifica delle modalità di attuazione dell'intervento e della sua rispondenza alle prescrizioni progettuali; e) dichiarazione di collaudabilità del lavoro.
☐	Certificato di destinazione urbanistica dell'area previsto dal PRG vigente
☐	Documentazione attestante l'avvenuto versamento della fidejussione in favore dell'ente autorizzante
☐	Documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori nei confronti della Provincia/Città Metropolitana nella misura di euro

Si riportano le informazioni finanziarie di sintesi relative all'intervento effettuato.

Costo stimato complessivo	
Garanzia finanziaria	☐ SI
	☐ NO
Importo garanzia finanziaria complessiva	
Costo stimato dell'intervento (€)	
Importo garanzia finanziaria dell'intervento (€)	
Percentuale garanzia sul costo stimato (%)	
Finanziamento	☐ Pubblico
	☐ Privato
Numero di soggetti finanziatori	
Nome finanziatore pubblico	
Recapito finanziatore pubblico	
Percentuale di finanziamento pubblico (%)	
Nome finanziatore privato	
Recapito finanziatore privato	
Percentuale di finanziamento privato (%)	

SI RICHIEDE

- ☐ lo svincolo delle garanzie finanziarie (ove rilasciate)
- ☐ il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale (richiesta non necessaria per chiusura procedimenti ai sensi della procedura semplificata art. 242-bis D.lgs. 152/06)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data

Firma del soggetto responsabile della
comunicazione/notificazione (ed eventuale timbro)

MODULO F**MITTENTE****Soggetto obbligato o interessato****DESTINATARI**

(il soggetto che effettua comunicazione dovrà riportare tra i destinatari della stessa tutti gli ulteriori soggetti interessati: Proprietario, Gestore del Sito, etc indicando indirizzo e-mail e/o PEC)

Regione Lazio**Provincia di/Città Metropolitana di Roma Capitale****Comune di ...****ARPA Lazio****MATTM (in caso di siti compresi in SIN)****Prefettura della Provincia di...****OGGETTO: Autocertificazione di mancata necessità di bonifica.**

Con la presente, in riferimento al sito:

Codice identificativo sito	
Denominazione sito	

SI DICHIARA

- ☐ di aver provveduto ad inoltrare il Modulo B (Trasmissione dati relativi alle misure di prevenzione attuate e alle indagini preliminari svolte entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 1 Art. 242 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) ed i relativi allegati;
- ☐ di aver provveduto all'effettuazione di tutte le indagini necessarie per attestare che l'evento non ha comportato il superamento delle CSC e che non ha interessato parametri anche solo potenzialmente inquinanti per cui non sono state normate delle CSC;
- ☐ di aver accertato il non superamento delle CSC nelle acque sotterranee, nelle Falda Superficiale eventualmente e potenzialmente interessata e nei terreni, con verifiche effettuate nella zona interessata dall'evento potenzialmente contaminante (accidentale e/o storico);
- ☐ di aver accertato il non superamento dei valori di fondo per le matrici interessate;
- ☐ di sottoscrivere la rappresentatività delle indagini effettuate circa le matrici indagate, l'ubicazione di sondaggi, scassi, piezometri eventuali, prelievi di terreno e acque, parametri ricercati rispetto alla tipologia di contaminazione, ed applicazione di metodiche analitiche appropriate;
- ☐ di aver provveduto all'effettiva realizzazione di tutte le misure di prevenzione (MP) necessarie;
- ☐ di aver accertato il non verificarsi di eventi che necessitassero di interventi riparatori o di emergenza (art. 240 lettere "l" e "m") quali, ad esempio, quelli di cui all'art.240, lett. "t";
- ☐ di aver provveduto al ripristino della zona potenzialmente contaminata alla situazione antecedente all'evento con annullamento della comunicazione di cui al comma 1 Art. 242 D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ☐ che il sito si trova in regime di procedura ordinaria (Art. 242 D.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- ☐ che il sito si trova in regime di procedura semplificata (Art. 249 D.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- ☐ che il sito si trova in regime di procedura semplificata (DM 31/2015);

SI COMUNICA

- ☐ di aver provveduto ad effettuare i necessari prelievi in campo coordinandosi con l'autorità competente e la struttura ARPA Lazio di supporto, contattati a tal scopo;
- ☐ di aver provveduto, ad eseguire le indagini a supporto della verifica del non superamento delle CSC nel rispetto dei requisiti minimi di seguito riportati:

Documentazione a corredo dell'Autocertificazione:

- a) Schede descrittive dei contaminanti di cui all'evento;
- b) Elenco dei componenti ambientali interessati dalla contaminazione;
- c) Descrizione delle misure di prevenzione adottate;
- d) Descrizione delle misure di emergenza messe in atto e delle modalità di valutazione della loro efficacia;
- e) Descrizione delle modalità di ripristino della zona potenzialmente contaminata;
- f) Cartografia con ubicazione dei punti di indagine;
- g) Profondità di campionamento, stratigrafie, descrizione litologica evidenziata dai sondaggi, descrizione delle eventuali evidenze organolettiche in campo;
- h) Elenco sostanze chimiche ricercate su tutte le matrici ambientali, report analitici di laboratori certificati;
- i) Report fotografici dei luoghi nelle diverse fasi di intervento e a completamento degli stessi;
- j) Relazione attestante la corretta gestione dei rifiuti corredata da formulari, elenco trasportatori, siti di smaltimento/recupero e relativi atti autorizzativi;
- k) piano di collaudo completo di cronoprogramma per la verifica e controllo da parte dell'autorità competente (*per siti di ridotte dimensioni - art. 249, D.lgs 152/06*)

NB: Le indagini atte a verificare il non superamento delle CSC devono prevedere il prelievo di tutti i campioni in doppia aliquota. Le seconde aliquote dovranno essere conservate a cura del responsabile dell'intervento (All. 2 Parte IV D.lgs. 152/06 e s.m.i.) per il tempo indicato dagli Enti secondo quanto previsto dal punto 5.4 e 5.5 della D.G.R. Lazio 451/08, al fine di rendere accessibile la presa d'atto delle indagini condotte.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data

Firma del soggetto responsabile della
comunicazione/notificazione (ed eventuale timbro)

MODULO G**MITTENTE**

Provincia di/Città Metropolitana di Roma
Capitale

DESTINATARI

(il soggetto che effettua comunicazione dovrà
riportare tra i destinatari della stessa tutti gli
ulteriori soggetti interessati: Proprietario,
Gestore del Sito, etc
indicando indirizzo e-mail e/o PEC)

Regione Lazio

Comune di ...

ARPA Lazio

MATTM (in caso di siti compresi in SIN)

Prefettura della Provincia di...

OGGETTO: Attestazione di mancata necessità di intervento.

Con la presente, in riferimento al sito:

Codice identificativo sito	
Denominazione sito	

SI COMUNICA

il rilascio di attestazione di mancata necessità di bonifica per:

- ☐ il mancato superamento delle CSC per tutte le destinazioni d'uso;
- ☐ il mancato superamento delle CSC per la destinazione d'uso specifica;
- ☐ il mancato superamento delle CSR di cui ai risultati dell'Analisi di Rischio sito-specifica approvata;
- ☐ il non superamento dei VLA (ex DM 471/99)
- ☐ Il mancato superamento dei valori di fondo per la matrice suolo
- ☐ Il mancato superamento dei valori di fondo per la matrice acque di falda

Data

Firma del Dirigente Responsabile

CONVENZIONE

**TRA LA PROVINCIA DI.....ED ARPA LAZIO, AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE AMBIENTALE**

**per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio ad essi conseguenti
previsti dagli artt. 242 e 248 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta Titolo V
“Bonifica dei siti contaminati”.**

TRA

Provincia di (di seguito Provincia), rappresentata per la stipula del presente atto da
.....

E

ARPA Lazio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (di seguito ARPA) rappresentata per
la stipula del presente atto da

VISTI

- il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii.;
- la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)”;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i;
- la deliberazione della giunta regionale del Lazio, n....., avente ad oggetto “Bonifica dei siti contaminati. Linee guida – indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, Titolo V e dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i.”;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, alle Province competono il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio ad essi conseguenti e specificatamente le attività di controllo previste dagli artt. 242 e 248 del medesimo decreto;
- ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi delle Agenzie per la Protezione Ambientale attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modificazioni, la Regione e gli enti locali per l’esercizio, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle funzioni amministrative in materia ambientale, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
- ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, La Regione, gli enti locali e le aziende ASL possono stipulare apposite convenzioni con l’ARPA per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nell’accordo di programma e comunque nell’ambito delle competenze dell’ARPA stessa, inerenti alle proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali. Tali convenzioni precisano i tempi ed i costi delle prestazioni aggiuntive;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 28 giugno 2016, n. 132, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l’elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell’ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l’esecuzione di prestazioni tecnico- scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell’ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- occorre attuare e coordinare il controllo delle attività di bonifica dei siti inquinati nel territorio della Provincia di....., ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta Titolo V.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

ARPA si impegna a fornire supporto alla Provincia di.....mediante valutazione tecnica di documenti progettuali nonché sopralluoghi, rilievi, misurazioni ed eventuali prelievi di campioni da analizzare, al fine di fornire elementi tecnici integrativi all’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dalla Provincia per tutti i siti sottoposti alle procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, presenti sul territorio provinciale.

Art. 2

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, le attività di supporto svolte da ARPA sono così definite:

Siti in cui il livello di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) non è stato superato (art. 242, co. 2)

- accerta la congruenza dei livelli di contaminazione riscontrati mediante prelievo e analisi di campioni;
- effettua i controlli tecnici in relazione alla autocertificazione di non superamento delle CSC resa dal responsabile dell'inquinamento;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla Provincia.

Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza (art. 242, co. 3)

- fornisce elementi di valutazione tecnica sull'adeguatezza ed efficacia degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza adottati nel sito, sulla base di ipotesi cautelative per la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- fornisce supporto alla Provincia per disporre di elementi tecnici integrativi di valutazione mediante sopralluoghi, rilievi, misurazioni, analisi documentale ed eventuali prelievi di campioni da analizzare.
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla Provincia.

Caratterizzazione (art. 242, co. 3)

- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito al Piano di caratterizzazione presentato dal soggetto responsabile o interessato ai fini del perfezionamento dell'istruttoria condotta dalla Provincia;
- verifica le modalità di svolgimento delle indagini e la loro rispondenza al piano di caratterizzazione approvato dagli Enti competenti attraverso sopralluoghi, prelievo di campioni e verifica analitica degli stessi per un minimo del 5% fino ad un massimo del 10% dei campioni e/o degli analiti previsti, salvo ulteriori necessità o specifiche richieste da parte della Provincia che dovessero evidenziarsi nel corso delle attività stesse;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla Provincia.

Analisi di rischio e attività di monitoraggio (art. 242, co. 4, 5 e 6)

- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito all'Analisi di rischio sito-specifica presentata dal soggetto responsabile o interessato ai fini del perfezionamento dell'istruttoria condotta dalla Provincia sulla base di elementi tecnici documentali relativi ai parametri scelti e utilizzati nel modello;
- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito al piano di monitoraggio proposto dal soggetto responsabile o interessato in termini di parametri da sottoporre a controllo, frequenza e durata del monitoraggio nonché alla coerenza dello stesso con i risultati della caratterizzazione;
- verifica in corso d'opera le attività di monitoraggio autorizzate dagli Enti competenti mediante sopralluoghi, prelievo di campioni e verifica analitica degli stessi;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla Provincia.

Bonifica e/o messa in sicurezza (art. 242, co. 7)

- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente presentato dal soggetto responsabile o interessato ai fini del perfezionamento dell'istruttoria condotta dalla Provincia verifica le attività di bonifica e/o messa in sicurezza in corso d'opera mediante sopralluoghi e ne accerta la conformità al progetto autorizzato dagli Enti competenti;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla Provincia.

Certificazione di avvenuta bonifica (art. 248, co. 2)

- accerta, anche mediante rilievi, misurazioni, campionamenti e analisi, l'efficacia degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa attuati;
- predispone e trasmette alla Provincia la relazione tecnica finalizzata alla certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa.

Procedure semplificate (artt. 242-bis e 249 D.ls 152/06; DM 31/15)

L'ARPA assicura, nel quadro delle procedure semplificate, le attività di verifica e controllo, già previste per la procedura "ordinaria", nei seguenti casi:

- a) a seguito di autocertificazioni di avvenuto ripristino dei siti;
- b) a seguito di approvazione del progetto di bonifica (senza analisi di rischio);
- c) a seguito di approvazione del progetto di bonifica con analisi di rischio;
- d) a conclusione dei lavori ai fini della certificazione di avvenuta bonifica.

In tali situazioni, ARPA:

- effettua le attività di verifica tecnica in relazione alle autocertificazioni di avvenuto ripristino dei siti;
- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito al progetto unico degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente presentato dal soggetto responsabile o interessato;
- verifica le attività in corso d'opera e ne accerta la conformità rispetto al progetto di bonifica;
- accerta preliminarmente anche mediante rilievi, misurazioni, campionamento e analisi il raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
- predispone e trasmette alla Provincia la relazione tecnica finalizzata alla certificazione di avvenuta bonifica.
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate.

Art. 3

La Provincia si impegna a:

- trasmettere all'ARPA tutta la documentazione tecnico amministrativa relativa ai siti sottoposti alle procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, presenti nel territorio provinciale;

- verificare, prima dell'avanzamento dell'iter amministrativo e comunque prima del rilascio delle previste certificazioni, l'adempimento dei soggetti obbligati rispetto agli oneri economici stabiliti al punto..... delle linee guida regionali;
- compilare il Modulo G allegato alle linee guida regionali, anche tramite l'applicativo informatico per la gestione dei siti interessati da procedimento di bonifica, quando disponibile sul sito dell'Agenzia, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe regionale dei siti contaminati.

Art. 4

La Provincia di corrisponderà ad ARPA, dietro regolare fattura, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione il 70% degli oneri istruttori, posti a carico del responsabile dell'inquinamento, così come stabiliti dal punto delle linee guida regionali.

Il trasferimento di detta quota avverrà in forma cumulativa su base semestrale in relazione alla maturazione delle attività stesse conseguentemente all'avanzamento dei procedimenti amministrativi di bonifica.

Art. 5

Si intendono escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione deleghe di attività attribuite direttamente dallo Stato alle Amministrazioni provinciali.

Qualunque attività di supporto richiesta all'ARPA dall'Amministrazione provinciale che non rientri tra quelle individuate nella presente Convenzione dovrà essere oggetto di uno specifico accordo formale ed i relativi oneri saranno a carico dell'Amministrazione richiedente.

Art. 6

La convenzione avrà durata di..... anni, rinnovabili a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 7

Il trattamento di eventuali dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento Europeo 679/2016. Fra questi dati sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione della presente convenzione, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dalle Parti nello svolgimento delle prestazioni previste nella convenzione. Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Le Parti si impegnano:

- ad ottemperare alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

- a garantire che i dati personali acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse delle Parti per le finalità inerenti l'esecuzione della convenzione;
- a garantire che nessuno di tali dati personali sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale salvo il caso di preventiva e concordata autorizzazione scritta tra le parti;
- ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016;
- ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti

Art. 8

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b) della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 9

L'ARPA Lazio assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti alla presente Convenzione, verrà utilizzato il conto corrente bancario presso, sul quale l'Amministrazione provinciale accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per ARPA Lazio

Per la Provincia di

.....

.....